Anno IX - (Nuova Serie) - N. 6 Catanzaro, Giugno 1958 S. — 3 —

La toga calabrese

RASSEGNA DI DOTTRINA GIURISPRUDENZA - VITA E VARIETA' GIUDIZIARIE E FORENSI

Direzione: Catanzaro - Corso Mazzini, 291 - Tel. 3700
REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE
Catanzaro - Palazzo di Giustizia - Tel. 16-61

Gli autori sono responsabili degli articoli firmati
I manoscritti non si restituiscono. Dei libri ed opuscoli inviati sarà fatta recensione o annuncio

Abbonamenti: ord. L. 1000 - sostenitore: il doppio
UNA COPIA L. 100

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

La legge discussa ed approvata frettolosamente non attua i principii sanciti dalla Costituzione e mentre proclama un'autonomia che è, in sostanza, illusoria, legalizza effettive ingerenze del potere esecutivo - L'indipendenza della Magistratura sembra destinata a rimanere sulla carta - Ma l'indipendenza non si acquista o si conquista per disposizioni di legge . . . sono gli stessi magistrati che debbon sentire l'orgoglio e l'aspirazione suprema di possedere, al disopra e prima di ogni altra qualità, lo spirito d'indipendenza.

Giaceva da anni, insieme a tanti altri, in Parlamento un vecchio progetto di legge sul Consiglio Superiore della Magistratura; progetto che aveva suscitato varie ed anche aspre critiche da più parti e che, in conseguenza di ciò, era stato messo nel dimenticatoio. Improvvisamente il Governo Zoli, già morituro per la fine della legislatura, ma in fregola di... affrontare e definire le questioni più importanti (e il come lo si è visto in più occasioni!!!) rispolverò quel vecchio progetto, ne fece, rapidamente, una nuova edizione riveduta e corretta in più parti, il tutto assai affrettatamente e sommariamente, e lo presentò per l'approvazione di urgenza alle Commissioni deliberanti delle due Camere, come se si fosse trattato di un semplice e modesto affare di ordinaria amministrazione.

E così una delle leggi fondamentali dello Stato, che ha lo scopo di attuare il principio sancito dalla Costituzione dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura, è passato, in Parlamento, in poco più di quindici o venti giorni, nonostante la vivace opposizione di alcuni settori e le critiche altrettanto vivaci dei magistrati, che sono i più direttamente interessati,

litiche avranno il sopravvento su ogni altra e si potrà verificare il caso che a seguito degli inevitabili compromessi prevarranno questo o quel partito e che a far parte del massimo consesso della Magistratura siano eletti persone tutt'altro che elette, le quali svolgeranno il loro compito in funzione esclusivamente politica. Ciò, per fortuna, non è avvenuto per l'elezione dei giudici costituzionali, ma non è escluso che possa avvenire per l'elezione dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura.

Oltremodo inopportuno, oltre che offensivo per il prestigio della Magistratura, è l'affidare la vice presidenza del Consiglio ad uno dei componenti eletti dal Parlamento. La vice presidenza, che è, in pratica, la presidenza effettiva, in quanto il Presidente della Repubblica che deve attendere a diversi altri altissimi compiti non potrà occuparsi se non in casi particolari del Consiglio Superiore di cui ha la presidenza, doveva esser affidata, per legge, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, cioè al Primo Magistrato d'Italia, il quale, invece, secondo la nuova legge, farà parte, insieme al Procuratore Generale, del Consiglio di Presidenza, ma in sottordine del vice presi-

periore che è chiamato a tutelare gl'interessi, il prestigio e il decoro dell'ordine giudiziario, deve poter contare soprattutto, oltre che sulla competenza, sull'esperienza e sulla serenità dei suoi componenti e non vi ha dubbio che i magistrati di cassazione abbiano una esperienza assai maggiore dei colleghi più giovani, in quanto al quarto grado si arriva dopo moltissimi anni di lodevolissimo servizio (e non tutti vi arrivano) e che, da un certo punto di vista, si può dire che abbiano una maggiore serenità, in quanto si tratta di magistrati che sono giunti, per lo più, al massimo della loro carriera e non hanno altre aspirazioni, non sono mossi da ambizioni, non hanno più, ormai, quelle reazioni appassionate che possono avere i loro colleghi più giovani di anni e di esperienza, per cui la loro opera potrà essere moderatrice e regolatrice. Ma bisogna tener conto che gli otto magistrati di Cassazione (in essi compresi il Primo Presidente e il Procuratore Generale, membri di diritto) non costituiscono la maggioranza del Consiglio, per cui ogni apprensione dei magistrati di grado inferiore è del tutto ingiustificata.

Fondate sono le critiche e le reazioni per quanto riguarda la nomina e revoca dei vice pretori onorari conciliatori e vice conciliatori componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate, ecc. nonchè le sanzioni disciplinari, il Consiglio delibera «tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro».

Il che significa che il Consiglio non può agire in modo autonomo e che è sempre necessario il nulla osta del Ministro per ottenere trasferimenti, assegnazioni di sedi, promozioni, destinazione a funzioni direttive, ecc., cioè un illimitato potere di iniziativa del Guardasigilli, al quale si aggiunge un non meno illimitato potere di controllo con l'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero (art. 8) al quale il Consiglio dovrà rivolgersi per lo esercizio delle funzioni ad esso attribuite. E come se ciò non bastasse con l'art. 16 della legge viene data ampia facoltà al Ministro di intervenire alla adunanza del Consiglio sia su richiesta del Presidente sia quando egli lo ritiene opportuno, il che rappresenta una effettiva ingerenza dell'esecutivo in una materia che a norma della Costituzione era stata sottratta alla sua competenza.

Gastone Nencini *su* «Il borghese» *rileva che il potere di*

L'innocente nel processo penale

Il caso recentissimo di quel Papiri Renato da Sestri Ponente, già condannato nel 1944 alla pena di morte, fortunatamente in contumacia, e assolto nei giorni scorsi per non aver commesso il fatto (cfr. «*Corriere della sera*» 3 ottobre u.s.) richiama in discussione il tema dell'*innocente nel procedimento penale.*

Noi abbiamo sempre sostenuto che *in sede di codice penale* (il cosidetto «codice dei birbanti») e di fronte al delinquente accertato, convinto e schiacciato dalle prove *si deve essere rigorosi,* cioè si devono sopprimere gli svaghi e i divertimenti nelle carceri e nelle case di pena — perchè la pena serve anche e specialmente quale *controspinta* per la immensa maggioranza dell'umanità cioè per i *proclivi a delinquere* — si deve abolire l'odierno sistema delle amnistie, dei condoni, delle grazie e delle liberazioni condizionali a getto continuo nonchè delle licenze premio e delle licenze esperimento, ma abbiamo anche sostenuto che *in sede di codice di procedura penale* (il cosidetto «codice dei galantuomini» perchè anche i galantuomini possono per errore o equivoco o false testimonianze o calunnie, incapparvi) *si deve essere cauti e circospetti* e non si devono mai disprezzare o eludere le *garanzie* dei cittadini onesti o eccezionalmente imputati (cioè imputati al di fuori o al di sopra della loro vera e genuina colpevolezza) e prima di tutte la *libertà di difesa.*

Si gravi la[illegible]ano, se così si vuole, sul [illegible] *penale* di fronte all'[illegible]mento della [illegible] forme più gra-

na o in mala fede, testimonianze o da denuncie calunniose in periodo istruttorio oppure da sbagliate perizie necroscopiche o tossicologiche o balistiche o grafiche o psichiatriche. Nella grande maggioranza dei casi è *venuta meno l'opera del difensore. Gli imputati erano povera gente e i loro difensori erano giovani impreparati o incompetenti oppure improvvisati, scadenti e gratuiti difensori d'ufficio*».

L'intervento del difensore anziano, competente e pagato *pagato* perchè nessuno lavora gratis e può essere obbligato a lavorare gratis, nel periodo istruttorio serve a prevenire o evitare l'*errore giudiziario* tutt'altro che impossibile come le statistiche giudiziarie insegnano (vaggansi i processi Montepagani, Girolimoni, Corbisiero, Mauri, Tanfani, Brizzi, Turini, Mantellini, Meconi, Penco, Settimio, Tozzi, Santi, Brighenti, Tacconi e molti altri indicati nei mesi scorsi dai giornali e dalle Riviste).

Non v'è chi non sappia che il detto intervento *esiste in modo ampio* (o forse troppo ampio) *nelle nazioni più civili del mondo* (Inghilterra, Stati Uniti e Francia) e non risulta che abbia dato luogo a inconvenienti di rilievo.

Perchè, se sono ritenuti degni dell'intervento gli avvocati inglesi, americani e francesi di qualsiasi anzianità debbono essere ritenuti indegni di un limitato (ripetiamo: *limitato*) intervento gli avvocati italiani con almeno quindici anni di continuo esercizio professionale?

L'intervento è imposto anche dalla vigente Costituzione

ASSISTENZA SANITARIA a favore degli avvocati

Sull'assistenza malattia il problema è stato esaminato sia dal lato organizzativo, sia da quello finanziario, senza trascurare, mediante una tempestiva riscossione dei contributi a carico degli iscritti alla Cassa, la disponibilità delle somme occorrenti per le prestazioni sanitarie secondo un criterio di gradualità.

Oggi, l'assicurazione malattie costituisce uno dei fondamentali pilastri del piano di sicurezza sociale, che impone una *assistenza preventiva* per la tutela e il miglioramento della salute dell'individuo, oltre *quella curativa* per scongiurare il progredire della malattia, alleviare le sofferenze e ristabilire la salute.

Purtroppo, allo stato, il difficile e grave problema del finanziamento esige che si osservi un equilibrio tra contributi e prestazioni.

La Commissione, nella formulazione dei punti essenziali per l'assistenza malattia a favore dei professionisti forensi e dei rispettivi coniugi, figli minori o invalidi si è ispirata ai seguenti criteri:

1) I trattamenti di assistenza malattia sul principio di mutualità spettano ai professionisti forensi effettivamente esercenti e, perciò, solo a quelli che sono iscritti o si iscriveranno alla Cassa di previdenza, gnostici, che richiedano il ricovero in Istituti di cura convenzionati e la durata massima di degenza è di giorni 180 nell'anno solare.

5) Esclusione delle malattie non invalidanti.

6) Assistenza sanitaria indiretta o «a rimborso» nei limiti di una spesa, che non deve superare quella prevista per la assistenza sanitaria in forma indiretta in Istituti di cura convenzionati.

7) Per le malattie nervose può essere concesso il ricovero solo per un periodo di esperimento e per esami, analisi e accertamenti diagnostici.

* * *

Per provvedere agli oneri dell'assistenza malattia, sempre con gestione autonoma, la Commissione ha proposto di stabilire:

a) un contributo «*una tantum*» di lire ventimila a carico di ciascuno iscritto, pagabile in due rate annuali di lire diecimila, e un contributo obbligatoro annuo di lire dodicimila;

b) un contributo annuo da parte della Cassa di Previdenza di lire settantacinque milioni da prelevarsi dal fondo dell'assistenza economica.

Speriamo di avere un contributo da parte dello Stato, almeno per le spese di avviamento della gestione assistenza malattie. Ma, nel dubbio di un fa- cezionale di previdenza o di pensione, non potranno beneficiare dell'assistenza malattia se inadempienti al pagamento dei contributi.

Va da sè che la Commissione di studio preciserà le modalità di attuazione al fine di assicurare, non pure la regolarità di gestione amministrativa e contabile, ma la sollecita, e, in caso di urgenza, la immediata erogazione delle prestazioni sanitarie.

L'organizzazione, con gestione autonoma, agganciata alla nostra Cassa, potrà assicurare, oltre il trattamento di assistenza economica, che già si eroga, quello sanitario a favore dei professionisti forensi effettivamente esercenti.

Il finanziamento, mediante i contributi suindicati, senza possibilità di evasione, potrebbe, per ora, ritenersi sufficiente a sostenere gli oneri delle prestazioni sanitarie, inizialmente limitate, salvo, però, a svilupparle, secondo le esigenze della tutela della salute.

Al 30 giugno 1957 gli iscritti alla nostra Cassa di Previdenza, che possono godere della assistenza malattia, sono circa 16.000, di cui circa seimila ultracinquantenni e diecimila infracinquantenni.

Si aggiungerebbero, su loro eventuale domanda, circa 1.500 ammessi al trattamento eccezionale di previdenza, e si avrebbe così un totale di circa 17.500 iscritti, che con i loro familiari, aventi diritto all'assistenza (moglie e figli minori, o senza limiti di età, se inabili a permanente lavoro) formerebbero

L'agitazione della classe forense

L'assemblea dei rappresentanti degli ordini forensi italiani, convocati dal consiglio dell'ordine di Roma, ha adottato la seguente deliberazione: "I rappresentanti degli

blea generale straordinaria tenuta a Roma ad iniziativa dell'Ass. Nazionale Magistrati, hanno subito manifestato, dignitosamente, ma con fermezza, la loro sorpresa per l'inusitata procedura seguita dal Parlamento e il loro vivo disappunto per le norme contenute nell'affrettata legge, che, in effetti, non attua i principii sanciti dalla Costituzione e da una parte proclama un'autonomia che è, in sostanza, illusoria, dall'altra legalizza effettive ingerenze del potere esecutivo. Un ordine del giorno dell'Associazione Magistrati ha deplorato il sistema sbrigativo usato dal Governo e dal Parlamento per la presentazione ed approvazione affrettata del progetto e il suo dissenso dai principii informatori della legge, rilevando che essa non ha tenuto alcun conto dei voti più volte espressi dai magistrati di tutta Italia.

Alle critiche dei magistrati ha fatto eco la stampa e diversi quotidiani hanno manifestato la più viva sorpresa e preoccupazioni di varia natura per gli inconvenienti cui potrà dar luogo la nuova legge.

Non possiamo, come abbiamo fatto più volte, non deplorare la mania di legiferare che hanno uomini di Governo, i quali si preoccupano più di legare il loro nome ad una legge, che non di fare delle buone leggi (e se ne sono visti gli effetti in numerose occasioni!) e, sopratutto, l'inopportunità per un Governo di affari, giunto ormai alla fine del suo mandato e in prossimità della fine della legislatura, di procedere in maniera tanto sommaria ed affrettata in una materia tanto importante. Si era atteso tanti anni, si poteva attendere ancora e dare la possibilità di un'ampia e completa discussione del progetto in aula, nei due rami del Parlamento, in modo che ogni norma potesse essere esaminata, vagliata con ogni cura e con la massima attenzione.

Le critiche mosse alla nuova legge sono più che fondate.

*Va, anzitutto, rilevato che la nomina dei sette componenti che dovranno esser scelti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, darà luogo, così come è avvenuto per l'elezione dei giudici costituzionali, ad una serie di intrighi, patteggiamenti, accomodamenti di ogni genere, nei quali le ragioni po*dente.

Non troviamo fondate le critiche relative alla elezione dei componenti da scegliere fra i magistrati ordinari e che dovranno esser scelti: sei fra i magistrati di Corte di Cassazione, dei quali due con ufficio direttivo, quattro fra i magistrati di appello e quattro fra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria.

E' stato osservato che i magistrati di cassazione, che sono circa trecento, hanno diritto di eleggere sei rappresentanti fra i colleghi di pari grado e gli incaricati di funzioni superiori direttive, mentre quelli di appello, che sono circa millecinquecento ne possono eleggere solo quattro ed altrettanti ne possono eleggere quelli di tribunale e pretura, che sono circa tremilacinquecento, per cui i primi avranno un rappresentante ogni cinquanta elettori, (oltre il Primo Presidente e il Procuratore Generale) i secondi uno ogni quattrocento, gli ultimi uno ogni ottocentocinquanta, e praticamente il voto di un magistrato di cassazione sarà equivalente ad otto voti di magistrato di appello e a diciassette voti di magistrato di tribunale o di pretura.

E' esatto che i magistrati di appello, di tribunale e di pretura non si distinguono da quelli di Cassazione per una diversità di grado o, tanto meno, per una minore dignità o difficoltà o delicatezza di compiti, ma, per come stabilisce espressamente la Costituzione (art. 107) soltanto per diversità di funzioni; ma si deve considerare e tener presente che il Consiglio Su...

da i poteri del Guardasigilli, poteri che sono in contrasto con il principio dell'autonomia dell'ordine giudiziario. Tale principio, sancito dalla Costituzione, si concreta sui seguenti punti: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" (art. 101); "la magistratura deve costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" (art. 104); al Guardasigilli spetta unicamente "l'organizzazione dei servizi relativi alla Giustizia" (art. 110). Alcuni rilevarono la necessità di conciliare queste norme col principio della "responsabilità ministeriale", sancito anch'esso dalla Costituzione (art. 95), che giustificherebbe il potere [illegible] e di controllo, ma è evidente che per quanto riguarda il Ministro di Grazia e Giustizia i limiti della responsabilità ministeriale sono indicati espressamente dall'art. 110 della Costituzione che stabilisce che "ferme restando le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" e dall'art. 105 che attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Superiore "le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati".

La legge riconosce all'art. 10 che spetta al Consiglio Superiore deliberare sulle assunzioni in magistratura, assegnazione di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, ma all'art. 11 stabilisce che nelle materie sopra indicate il Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro e che per quanto riguar...

scioglimento del Consiglio Superiore con decreto del Presidente della Repubblica "qualora ne sia impossibile il funzionamento" (art. 31) "può rappresentare uno strumento per eliminare qualche superstite resistenza al volere del Governo e per superare ostacoli che ad esso posson derivare dalla distinzione degli organi e delle funzioni. E la indipendenza della Magistratura come tante altre cose in Italia, sembra destinata ormai a rimanere sulla carta". Rileva, altresì, che la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato per motivi di legittimità e alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per i provvedimenti in materia disciplinare esautora il Consiglio Superiore.

E i rilievi sono fondati.

Da queste sommarie considerazioni appare evidente che la legge non può dirsi soddisfacente per quanto concerne il punto essenziale e sostanziale: l'autonomia del Consiglio Superiore, così come sancita dalla Costituzione. Gravi perplessità essa lascia per il pericolo della politicizzazione del Consiglio stesso, per l'introduzione di membri eletti dal Parlamento sulla base di una scelta che non potrà non esser politica.

Attendiamo, comunque, alla prova il nuovo organo e ci auguriamo che i timori e le critiche siano del tutto infondati e che il Consiglio possa funzionare secondo le aspettative di quanti hanno a cuore l'amministrazione della Giustizia.

Per quanto riguarda l'indipendenza dei Magistrati non possiamo che ripetere quanto abbiamo più volte affermato: l'indipendenza dei magistrati non si acquista o si conquista per disposizioni di legge ma è insita nel carattere delle persone e deve, sopratutto, esser sentita, profondamente sentita, da chi è chiamato ad assolvere compiti tanto delicati.

La legge può, e deve, garantire e tutelare l'indipendenza dei magistrati (che non corre, per la verità alcun pericolo, come ha rilevato il Procuratore Generale della Corte Suprema nel discorso inaugurale) ma sono gli stessi magistrati che debbon sentire l'orgoglio e l'aspirazione suprema di possedere, al di sopra e prima di ogni altra qualità lo spirito d'indipendenza.

Domenico Pittelli

Grazie Sovrane

Il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia ad un cittadino inglese che doveva scontare alcuni anni di reclusione. E noi riteniamo che il fatto che il provvedimento di grazia sovrana abbia coinciso col viaggio del Capo dello Stato in Inghilterra sia stato una pura casualita e che la grazia del suddito inglese non abbia affatto costituito un altro dono per Sua Maestà la Regina.

Ma che ne è avvenuto della... grazia richiesta da più parti e da molto tempo per il marinaio Scarpato, che langue in carcere da 15 anni per aver ucciso un soldato inglese

Sia che la grazia dipenda dal nostro Presidente, sia che dipenda da S. M. Britannica non sarebbe il caso e l'ora di graziare anche lo Scarpato?

---

delinquenza nelle forme più gravi e malgrado l'enorme e costosissimo spiegamento delle forze di polizia. Ben disse Francesco Carrara: «La mitezza delle pene è a beneficio dei soli colpevoli. Essa è incentivo a ricadere nei delinquenti più perversi e non agisce come controspinta efficace per tutti gli altri ed è anche ragione per cui i giudici si inducono più facilmente alla condanna».

Ma *non si gravi la mano sul codice di procedura penale perchè l'imputato può essere innocente oppure può essere imputato al di fuori o al di sopra della sua vera e genuina reità.*

Chi sostiene la nostra tesi — *rigore* di fronte al vero delinquente, cioè di fronte al delinquente accertato e convinto e *liberalità* di fronte all'imputato che può essere innocente oppure imputato in modo eccessivo — non può essere qualificato, come ne siamo stati varie volte gratificati, con il nomignolo di «rigorista».

Chi, viceversa, sostiene la tesi contraria della *mitezza* di fronte al vero delinquente e di rigore di fronte a colui che è impegolato nelle reti di un procedimento penale può essere benissimo, a nostro avviso, designato con l'appellativo di «simpatizzante per i delinquenti».

Noi torniamo oggi, senza pentimenti, alla nostra tesi giovanile. Il vigente codice di procedura penale l'ispirazione dittatoriale o totalitaria è troppo diffidente verso il diritto di difesa e spesso riduce le garanzie dell'imputato a una lustra o a una parvenza di garanzie. Si dà con una mano quello che poi, con la formula del «*giudice può*», si ritoglie con l'altra. Si confonde l'*imputato* con il *colpevole*. Cfr. il nostro libro «*Il difensore dell'imputato*», vincitore del concorso Sestini, anno 1929, cap. IV p. 84 e segg. Veggasi anche i nostri saggi: «*Sulla posizione del difensore nel procedimento penale*», in *Riv. Pen.* anno 1930, fasc. 4 e 5, «*Sui diritti della difesa*», in *Dizionario pen.*, 1936, p. 278 e segg.; «*In difesa dei difensori*», nella Riv. «Eloquenza», 1935, n. 374 e segg.).

Leggevo, proprio ieri, in una recente statistica: «Per ventinove processi chiusi con condanne di innocenti in corte di assise l'errore è stato prodotto da ricognizione inesatta dell'autore del delitto fatta dalla vittima in periodo istruttorio oppure da confessioni estorte o da false e criminose chiamate di correo o da falsi o errate, in buo-

che dalla vigente Costituzione all'art. 24, là dove si dice che «la difesa è *diritto inviolabile in ogni stato* (dice: *in ogni stato*) *e grado del procedimento*».

Non vale dire, come alcuni dicono, che «gli avvocati invadenti, corrotti e corruttori devierebbero o intralcierebbero l'opera del giudice» perchè tali inconvenienti non si verificano in Inghilterra, Stati Uniti e Francia dove, al pari che in Italia, esistono, a fianco degli avvocati competenti, onesti e irreprensibili, gli avvocati incompetenti, corrotti e corruttori.

Sembra poi superfluo ricordare che vi sono gravi sanzioni nel codice penale italiano e nella legge professionale contro di difensori che si rendono colpevoli di subornazioni di testimoni, di falsificazioni di prove, di frode processuale, di millantato credito, di pressioni illecite e via dicendo e che altre e più gravi sanzioni disciplinari, non escluse le radiazioni dall'albo, potrebbero essere introdotte nella legge professionale contro i colpevoli di tali illiceità.

Quel che si vuole qui principalmente significativo è che occorre ispirarsi, *nell'anno di grazia* 1958 *e in piena repubblica democratica e liberale, ai sistemi vigenti nelle nazioni più civili del mondo* senza pregiudizi catastrofici verso i difensori (che sono uomini come gli altri) e che l'*ingiusto procedimento penale contro l'innocente deve con ogni mezzo essere scongiurato* non solo per l'iniquo e straziante martirio inflitto al disgraziato ad opera delle istituzioni poste a presidio dell'onestà, non solo per lo scandalo che genera nei cittadini — assai più grave di quello che può sorgere da molti delitti impuniti — ma anche per l'allarme che produce nei galantuomini i quali si mettono nei panni dell'innocente e si vedono tutti esposti a tali abnormi e tragiche iatture, per il fallimento dell'amministrazione della giustizia e per la spinta a delinquere che tale fallimento rappresenta nei confronti dei malintenzionati o inclinati al delitto.

Il rigore è opportuno e doveroso contro i delinquenti accertati e convinti — come noi abbiamo sempre sostenuto nella nostra campagna contro la odierna ineffabile «*simpatia per i delinquenti*» — *ma (si detto una volta per sempre) non si deve estenderlo, in sede di procedimento penale, a tutti gli imputati, che possono essere innocenti oppure imputati in modo eccessivo o sproporzionato alla loro genuina colpevolezza.*

---

ordini forensi, riuniti in assemblea in Roma, preso atto delle deliberazioni adottate dai consigli professionali distrettuali e circondariali; dopo ampia discussione sul problema allo ordine del giorno e cioè sull'inasprimento del costo degli atti giudiziari; riconosciuta la necessità di una decisa azione in sede nazionale sia per conseguire un ampio e pronto esame delle disposizioni, sia per assicurarne intanto la uniforme e più ragionevole ed equa applicazione; elevano vibrata protesta perchè ancora una volta l'ordine forense non è stato interpellato nella formazione di norme che interessano essenzialmente l'esercizio della professione ed i fini di giustizia alla medesima affidati; deliberano di richiedere al ministero di Grazia e Giustizia la pronta emanazione dei criteri di attuazione della legge 17 febbraio 1958 n. 58; riservano ogni altra deliberazione in merito all'attuale agitazione, confidano che il pronto e comprensivo intervento del ministro sappia evitare ulteriori e più energiche manifestazioni; impegnano i consigli a dare esecuzione ai provvedimenti di cui sopra ed a proseguire l'azione iniziata; ringraziano il Consiglio dell'ordine di Roma per l'opportunità della azione promossa; eleggono un comitato costituito dai rappresentanti del consiglio di Catania, Firenze, Lecce, Milano, Napoli e Roma allo scopo di provvedere alla esecuzione della presente deliberazione; danno mandato al consiglio dell'ordine di Roma di comunicare questo deliberato alla presidenza del Consiglio dei ministri, ai presidenti della Camera e del Senato, a tutti i ministri, al consiglio nazionale forense, ai capi degli uffici giudiziari ed a tutti i consigli Professionali".

L'assemblea ha dato incarico al delegato del consiglio dell'ordine di Catania di formulare le osservazioni da sottoporre al ministro di Grazia e Giustizia per la pronta emanazione di una nuova circolare che, fornendo gli opportuni chiarimenti, venga "ad assicurare la uniforme e più ragionevole ed equa applicazione" da parte di tutti gli uffici giudiziari, delle norme contenute nella legge 17 *febbraio* 1958, *n.* 58.

Nel numero precedente ci siamo dichiarati nettamente contrari allo sciopero forense, sostenuto da più parti, rilevandone la sua assoluta inefficacia ed inutilità.

In un paese in cui si assiste alla più grande indifferenza, da parte degli organi responsabili, di fronte a scioperi dei ferrovieri, dei postelegrafonici e di altre categorie addette a servizi di pubblica necessità, chi mai potrebbe prendere in considerazione uno sciopero di avvocati? Chi ne risentirebbe, dello sciopero, sarebbe unicamente l'amministrazione della Giustizia.

Sono gli organi competenti che debbon intervenire per risolvere il problema che travaglia la classe forense.

Ma noi abbiamo poca fiducia in proposito e, sopratutto, siamo sicuri che gli avvocati che fanno parte del Governo e del Parlamento non s'interesseranno affatto della cosa! Se si trattasse di un aumento delle indennità parlamentari o della pensione ai parlamentari... sarebbe un'altra cosa e... tutti sarebbero d'accordo. Un accordo perfetto!

---

con la estenzione del beneficio ai pensionati che ne facciano domanda con dichiarazione di obbligo di pagare i prescritti contributi.

2) L'amministrazione, *con gestione autonoma*, è affidata agli stessi organi direttivi della Cassa.

3) I consigli degli Ordini presso i Tribunali di ogni Distretto di Corte di Appello sono organi di coadiuvazione periferica e i rispettivi Presidenti costituiscono i Comitati distrettuali.

4) Le prestazioni sanitarie a titolo di esperimento, sono limitate a quelle mediche e chirurgiche per casi o eventi morbosi, analisi e accertamenti dia-

---

Se il colpevole punito è un esempio per la canaglia, l'innocente sottoposto a procedimento, e talvolta condannato, è il terrore di tutti gli uomini onesti.

Prof. Orfeo Cecchi

---

vorevole accoglimento d'una nostra richiesta, la Commissione ha previsto:

c) un eventuale contributo dello Stato, oppure un contributo da stabilirsi mediante marca di assicurazione di malattie da apporsi all'atto della richiesta di notificazione su ogni citazione e comparsa di risposta dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie; su ogni ricorso o controricorso dinanzi a tutte le giurisdizioni speciali; sugli atti stragiudiziali e su ogni querela e denuncia, all'atto della loro presentazione.

* * *

Sia il contributo a carico degli iscritti «una tantum» sia il contributo obbligatorio, *in caso di ritardato pagamento*, saranno prelevati dal conto individuale di ciascun iscritto alla Cassa di Previdenza. Gli iscritti su domanda, cioè i professionisti forensi che godono o godranno del trattamento ec-

per ora un numero di circa 58.000 assistibili, o più.

Il dott. Cortesini, alto funzionario dell'INAM, in base a coefficienti statistici, ha calcolato che, per ogni assistibile esposto al rischio, il costo è di L. 5.000 o 6.000. In ogni anno solare il numero delle degenze *effettive* non supera mai il numero degli assistibili.

Con questo abbozzo di piano finanziario, anche sulla prevedibile base di un maggiore numero di iscritti, cioè 18.000, e 54.000 rispettivi coniugi e figli minori o invalidi, si potrebbe assicurare egualmente la disponibilità delle somme occorrenti per l'assistenza sanitaria, per 72.000 assistibili, che importerebbero *una spesa di*:

(72.000 x lire 6.000) =	lire 432.000.000
spese annue	» 18.000.000
	lire 450.000.000
contro una entrata di	lire 741.000.000
con una differenza attiva di	lire 191.000.000

L'entrata di lire 741.000.000 rebbe così distinta:

a) contributo «una tantum» 18.000 x lire 20.000) =	lire 360.000.000
b) contributo annuale obbligatorio a carico degli iscritti alla Cassa	lire 216.000.000
c) contributo Cassa di Previdenza lire	75.000.000
d) eventuale contributo dello Stato, o, in mancanza, proventi mediante marche sugli atti innanzi indicati	lire 100.000.000
	lire 741.000.000

oltre gli interessi ed eventuali proventi straordinari.

La linea tracciata dalla Commissione, darà modo di approfondire lo studio per l'attuazione della invocata assistenza sanitaria, a cui gli Istituti di previdenza, tra cui quello dei giornalisti, già provvedono.

* * *

Che la nostra Istituzione previdenziale e assitsenziale possa debellare ogni egoismo e ci induca a concorrere, con tutte le energie della nostra mente e del nostro cuore, a rinsaldare tra noi quella solidarietà, che è insieme ragione, sentimento e dovere, e ci guidi verso quello ideale di giustizia sociale contro le umiliazioni del bisogno e della miseria e le sofferenze delle malattie.

Avv. Enrico Cattaneo
V. Presidente della Cassa Naz. Prev. e Assistenza Avvocati e Procuratori

CRONACHE DEL CONV

Convegno nazionale di Studio sulle più urgenti riforme del Diritto penale

SULLA PENA DELL'ERGASTOLO

I GIURISTI SI PREOCCUPANO DEI MALI DELL'UOMO

Illustri studiosi di diritto, avvocati, magistrati e medici hanno votato una proposta per la riforma e l'umanizzazione della pena dell'ergastolo

Nell'interessante Convegno svoltosi a Bellagio sotto la presidenza di ENRICO DE NICOLA riportiamo il completo servizio di Raffaello Baldini da "Settimo giorno".

Gli ergastolani sono in Italia circa novecento. Di essi una parte sconta la pena nell'isola di Santo Stefano, una parte nel penitenziario di Porto Azzurro, l'antico Portolongone, nell'isola d'Elba, e qualche centinaio sono sparsi in varie case di pena della Penisola. Molti di loro in questi giorni avranno seguito con ansia sui giornali la cronaca del « Convegno nazionale di studio su alcune fra le più urgenti riforme del diritto penale », che si è svolto a Bellagio, presieduto dal sen. Enrico De Nicola. Per un giorno e mezzo, giudici della Corte costituzionale come i professori Ernesto Battaglini e Nicola Jaeger, magistrati come Filippo Pasquera, presidente di sezione della Corte di cassazione, e Manlio Borrelli, primo presidente della Corte d'appello di Milano, docenti universitari, psichiatri, criminologi, avvocati hanno discusso sull'abolizione o sulla riforma dell'ergastolo. Per l'argomento il programma prevede una seduta; in pratica, il Convegno ne ha spese tre, e alla fine ha approvato una mozione conclusiva in cui si propone, fra l'altro, di estendere agli ergastolani la liberazione condizionale dopo almeno trent'anni di pena.

Per la verità questa non è la prima volta che si discute in Italia dell'abolizione dell'ergastolo. Si può dire che la questione sia aperta fin dal 1947, fin dal giorno in cui, alla Costituente, si decise di abolire la pena di morte. Ma se la pena di morte era abrogata e se l'ergastolo ne era, come effettivamente ne è il surrogato, perchè non abrogare anche l'ergastolo? Su questo punto la discussione fu lunga e vivace, e si concluse con

non significava che non potesse essere abolito o riformato. Del problema, in effetti, si erano già occupati i deputati Buzzelli e Capalozza, che nel 1953 avevano presentato al Parlamento una proposta di legge per la soppressione pura e semplice della pena perpetua e la sua costituzione con il massimo della reclusione; se ne occuparono poi la commissione Giocoli che studiò e presentò al ministro Guardasigilli Moro, nell'ottobre 1956, un progetto di riforma del codice penale in cui, per l'ergastolo, si ammetteva la liberazione condizionale del condannato che avesse scontato trent'anni di pena e si limitava il numero dei delitti punibili col carcere a vita; infine, il 19 marzo di quest'anno, il Comitato per l'ergastolo e gli ergastolani ha indetto un congresso a cui sono intervenuti fra gli altri il sen. De Nicola, il dott. Donato Pafundi, procuratore generale della Cassazione, l'on. Giovanni Persico e il sin-

ENRICO DE NICOLA

derno la pena, da meccanica reazione di male a male, è divenuta un male strettamente necessario per conseguire un bene, si è trasformata, cioè, in una specie di operazione chirurgica che si serve di una sofferenza talvolta anche tormentosa, ma solo al fine di restituire all'individuo il bene della salute. Non si tratta dunque più nè di « vendetta », anche se dello Stato a nome della vittima, nè di una « compensazione » del delitto, nè di una « soddisfazione » offerta alla società offesa. Delitto e pena sono fra di loro incommensurabili: ogni operazione di catalogazione dei delitti e di dosatura delle pene, pur legittima e necessaria sul piano pratico, è sempre convenzionale e astratta. Comunque, trenta anni di reclusione, effettivamente scontati, non sembrano una pena sufficiente a purgare anche la colpa più grave?

Gli ergastolani che vivono a Santo Stefano e a Porto Azzurro non sono trattati duramente.

quei due c'era la stessa differenza che c'è fra il finito e lo infinito ». Perchè la prima cosa che qualsiasi condannato a qualsiasi pena fa, appena in carcere dopo la condanna, è quella di segnare da qualche parte, sul muro, sulla cinghia o soltanto nella memoria, il tempo che passa: un giorno di meno, due giorni di meno, tre giorni di meno... Così anche fino a trent'anni, e quel condannato a trent'anni diceva infatti a Lelio Basso con una certa soddisfazione che ormai gli restava « il caffè », e poi era finita. Aveva fatto vent'anni, doveva farne ancora cinque, poi avrebbe potuto avere la libertà condizionale: quei cinque che restavano li chiamava scherzosamente « il caffè ». Ma per gli ergastolani « il caffè » non arriva mai.

La libertà condizionale

Eppure trent'anni, scontati giorno per giorno, dovrebbero bastare a pagare qualunque debito. Perchè in trent'anni di carcere un uomo cambia, diventa un altro (e del resto cambierebbe, profondamente, anche fuori del carcere). Sì che a molti capita, visitando un penitenziario, di parlare con un ergastolano condannato da molto tempo e di sfogliarne poi il fascicolo processuale, ma di non riconoscervelo. In realtà, quello che ha chiacchierato con lui cucendo ciabatte nella calzoleria dello stabilimento è ormai tutt'altro uomo dal criminale descritto nel dossier del processo.

Ma può darsi che un individuo, anche in trent'anni, rimanga lo stesso: fra i criminali ci sono anche gli irredimibili. Secondo un calcolo sommario gli ergastolani non recuperabili alla società sono circa un quarto: per loro, evidentemente, il traguardo dei trent'anni non può rappresentare nulla. Ma agli altri, ai più, è ormai urgente restituire la spe-

24 anni. Quindi coloro che sono stati condannati alla pena perpetua dal 1930 al 1944 non hanno potuto godere di una possibilità che forse avrebbe mutato radicalmente la loro sorte. Non solo: il 10 aprile 1951 sono state istituite le Corti di assise d'appello. Prima, il giudizio si esauriva nei due gradi della Corte assise e della Cassazione: da quella data si è offerta così ai condannati, attraverso le Assise d'appello, la possibilità di un riesame di merito. Ora, dalle statistiche risulta che almeno un terzo delle condanne all'ergastolo pronunciate in primo grado vengono ridotte in Appello, e in qualche caso si sono registrate anche delle assoluzioni per insufficienza di prove. E' presumibile dunque che almeno un terzo degli ergastolani condannati prima del 10 aprile 1951 avrebbe avuto, se non la assoluzione, certo pene minori: e qualcuno potrebbe già essere in libertà. Per questi circa trecento sfortunati, i deputati Degli Occhi e Caraia nel 1955, il congresso del Comitato per lo ergastolo e gli ergastolani il 19 marzo scorso, ora il Convegno di Bellagio hanno proposto varie soluzioni di rimedio.

E' probabile che tante proposte si traducano in qualcosa di concreto e che delle discussioni di Bellagio resti qualcosa di più dei tre volumetti delle relazioni. Il presidente De Nicola ha ricordato, nella seduta inaugurale, che al « Convegno per le riforme più urgenti del codice di procedura penale », organizzato nel 1953, era intervenuto attivamente il senatore De Pietro, il quale, divenuto più tardi ministro della Giustizia, elaborò e presentò molte riforme ispirate ai risultati di quelle discussioni. E' augurabile che succeda altrettanto del Convegno di Bellagio. E nessun maggior pericolo dovrebbe venire alla società dalla caduta dell'ergastolo. La società civile, infatti, come ha detto l'avvocato Cesare Degli Oc-

PRIMA DELL'ERGASTOLO ABOLIAMO GLI ASSASSINI

Non si può respingere il concetto messianico secondo il quale anche il più feroce assassino è un uomo - La pena, nonostante le sottigliezze dei giuristi, deve anche avere una efficacia intimidatrice, ma chi, attraverso un'adeguata espiazione, appaia veramente rieducato, deve poter godere di una parziale remissione del castigo e venir riammesso nel consorzio umano

Riportiamo l'interessante articolo di Arturo Orvieto, pubblicato su "Epoca" e conveniamo nelle conclusioni del nostro illustre collaboratore.
Abbiamo più volte, sul nostro giornale, deprecato l'eccessivo ed ingiustificato pietismo nei confronti dei delinquenti.
Umanità e pietà si, ma ricordiamoci anche delle vittime dei delitti e preoccupiamoci del dilagare della delinquenza!

La questione dell'ergastolo è stata portata, dagli studiosi, all'attenzione del gran pubblico. Si è svolto un Congresso a Roma, nel corso del quale abbiamo veduto, al tavolo della presidenza, accanto a autorevoli esponenti del diritto, anche un rappresentante delle famiglie degli ergastolani. Non era invece presente nessun delegato delle vittime. E' seguito il Convegno di Bellagio, che ha tratto gran prestigio dalla presidenza di Enrico De Nicola. E poichè gli italiani non sono insensibili alla voce del sentimento, la discussione che, tra i giuristi, si è svolta in base ai principii della scienza, prosegue tra i profani, alla stregua di considerazioni sentimentali.

Molti lettori mi hanno scritto chiedendo la mia opinione, e anticipando frattanto la loro: la quale, naturalmente, non è concorde. Qualcuno è tratto a considerare la sorte degli ergastolani con commiserazione e, perciò, con indulgenza. Altri osserva, in senso opposto, che non meritano pietà coloro i quali pietà non hanno avuto dei loro simili, contro cui hanno portato l'arma omicida. « Gli ergastolani hanno dei figli », ricordano i primi. « Avevano dei figli anche le vittime », rispondono i secondi. E i figli delle vittime, a differenza dei figli dei colpevoli, non possono sperare

be a rispondere, quasi un secolo addietro: « Sono contrario alla pena di morte, ma vorrei che incominciassero ad abolirla gli assassini ».

Mi manca l'autorità per arbitrare il grave dissenso. E, del resto, forse il contrasto è insanabile. Sia gli esponenti di una, sia gli esponenti dell'altra corrente, hanno, probabilmente, gli uni e gli altri, un pò di ragione e un pò di torto: tanto è vero che ogni verità contiene in sè il nucleo del suo contrario.

In Paesi civilissimi, quali la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, nei quali non si è ancora superata la obiezione di Alphonse Karr, è tuttora in vigore la pena di morte. Da noi, si vuole abolire anche l'ergastolo. « La pena dell'ergastolo » si è detto « è più crudele di quella capitale ». « Se è così » ha risposto uno spirito caustico, non senza una punta di cinismo, « si potrebbe lasciar scegliere, agli autori dei delitti più efferati, tra l'ergastolo e la fucilazione, secondo preferiscono. Non si sbaglierebbe prevedendo che nessuno opterebbe per la fucilazione, data anche la frequenza con cui, in Italia, vengono elargite amnistie, condoni, grazie ».

Secondo l'articolo 27 della Costituzione « le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ». Orbene, si obietta, come si può rieducare chi, almeno in teoria, è destinato a non varcare mai, per quanto a lungo viva, i cancelli della galera? L'ipotesi della redenzione di un colpevole destinato a restar recluso anche dopo che è stato rieducato, è un'ipocrisia. Per rieducazione si deve onestamente intendere la riconquista del reo alla società. Sempre l'articolo 27 della Costituzione aggiunge che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ». E' umana, oggi, la pena dello ergastolo, aggravata da lunghi periodi di segregazione, diurna e notturna, del condannato? « Badate » ha avvertito il Giudice costituzionale prof. Ernesto Battaglini « la nostra Carta costituzionale è stata la prima a scrivere nelle sue tavole, accanto all'affermazione di principi giuridici, l'affermazione di un principio morale che garantisce al colpevole umanità di trattamento ».

Non si può respingere il concetto messianico secondo il quale anche il più feroce assassino è un uomo. Il carcere deve essere un luogo d'espiazione, si intende. Ma la personalità del condannato non deve venire offesa, per rispetto, se non dello uomo ch'egli è stato (e che forse ancora è) dell'uomo che può d i v e n i r e. Naturalmente poichè le belle parole non bastano, non soltanto sono necessarie riforme della legge e dei regolamenti carcerari, ma occorre risolvere anche molti problemi di mezzi e di uomini. Che cosa ne pensa il Guardasigilli Gonella?

Il Convegno di Bellagio ha suggerito la necessità di « umanizzare » la pena. E ha proposto rimedi legislativi che, senza abolire completamente l'ergastolo, siano rivolti a non spegnere definitivamente la speranza, in chi può domani mostrarsi degno di vederla esaudita. La pena, nonostante le sottigliezze dei giuristi in proposito, deve anche avere una efficacia intimidatrice. Sarebbe, perciò, pericoloso per la vita di noi tutti, offrire, preventivamente, condizioni di tutto favore a coloro che desiderino ammazzare i genitori o il coniuge, oppure sparare alle spalle di un passante per impossessarsi di cinquecento lire. Ma chi, attraverso una adeguata espiazione, appaia veramente rieducato, deve poter godere di una parziale remissione del castigo e venir riammesso nel consorzio degli uomini; senza dimenticare però che, purtroppo, esistono anche individui non rieducabili, rimettendo in circolazione i quali si preparano, sia pure involontariamente, nuovi irreparabili de-

Magistrati Senatori di diritto

La nostra nota relativa all'opportunità di fare entrare come membri di diritto, nella futura riforma del Senato, nell'Alto consesso, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente della Corte Costituzionale, dopo che lasciano il servizio attivo e la loro altissima carica, ha trovato numerosi ed autorevoli consensi da varie parti. L'autorevole confratello "Il mondo giudiziario" ha riportato per intero la nostra nota con l'adesione della direzione, la quale ha messo in evidenza che la nostra è un'iniziativa del tutto disinteressata.

Vogliamo augurarci che la nostra proposta sia presa in considerazione al momento opportuno.

gare anche l'ergastolo? Su questo punto la discussione fu lunga e vivace, e si concluse con un compromesso tra abolizionisti e tradizionalisti. L'articolo 27 della Costituzione dispone dunque che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». La quale formula era abbastanza generica per « tollerare » l'ergastolo, ma ne conteneva anche, implicitamente, l'abolizione.

Si osservò subito, infatti, che l'ergastolo, togliendo per sempre la libertà all' individuo, cioè privandolo di uno degli attributi essenziali della personalità, si risolveva in un trattamento inumano. Beninteso, non era inumana la privazione per sempre della libertà per colui che fosse risultato sempre incorreggibile, ma il carattere irrevocabile di quella perpetuità: insomma, l'ergastolo era inumano perchè era « sempre » perpetuo, perchè continuava, perenne, anche quando il reo poteva dirsi rieducato e, dopo la espiazione, recuperabile alla società. Oltre a ciò, l' ergastolo non poteva dirsi capace di tendere alla rieducazione del condannato. Una pena che, strutturalmente, esclude il risultato finale del processo rieducativo, cioè l'integrazione del reo nella società, non si può dire rieducativa. Non solo, ma tale processo è fondamentalmente compromesso anche nel suo sviluppo: senza la prospettiva di una anche remota liberazione, il condannato perde ogni stimolo al miglioramento, quando addirittura non si abbandona a un cinico spirito di rivolta o allo abbrutimento della disperazione.

Sulla base di queste considerazioni, su cui concordavano giuristi come Francesco Carnelutti e Giovanni Persico, fu sottoposta nel 1956 alla Corte di cassazione, in occasione del ricorso di un ergastolano, la questione della illegittimità costituzionale della pena dell' ergastolo. La Suprema Corte, a sezioni unite, ritenne tale questione « manifestamente infondata », e il suo giudizio preclude la via all'esame della Corte Costituzionale. « L'unico particolare che lascia perplessi — osserva l'avvocato Vittorio Ambrosini, un convinto e attivissimo abolizionista — è che per dimostrare la « manifesta » infondatezza della tesi dell'illegittimità i giudici della Cassazione abbiano riempito ben tredici fitte cartelle dattiloscritte ».

L'ergastolo, dunque, non era anticostituzionale, ma questo dott. Donato Pafundi, procuratore generale della Cassazione, l'on. Giovanni Persico e il sindaco di Milano, professor Virgilio Ferrari, e che si è concluso con l'approvazione di una serie di proposte che innovano e riformano sensibilmente la pena perpetua.

Ma non tutti sono contro lo ergastolo. C'è anche chi sostiene la necessità di mantenerlo. A Bellaggio, un giovane magistrato ha affermato che eliminare la massima pena significa indebolire le difese sociali. Del resto, ha aggiunto, non è che al condannato si tolga la vita, gli si restringono solo i confini. E poi Dio stesso infligge ai peccatori quella pena ben altrimenti terribili che è l'inferno.

L'ordinamento carcerario

Un altro magistrato ha osservato che se si prova pietà per i colpevoli dei delitti, non si devono però dimenticare le vittime dei delitti. Ma la gente comune, che non segue le elucubrazioni dottrinarie dei teorici, chiede solo nuovi mezzi per la lotta contro il crimine e vuole vivere in pace, e sicura nella propria famiglia. Abolire l'ergastolo equivale dunque a lasciar cadere uno degli strumenti più efficaci per la protezione dei cittadini.

Il motivo che ritorna, nei discorsi di chi difende l'ergastolo, è quello della difesa della società. La pena, oltre che retributiva e rieducativa, non deve cessare di essere esemplare, cioè, con un vocabolo di moda qualche mese fa, « deterrente ». Anzi, per molti, il criterio dell'esemplarità deve essere determinante. A questa obiezione il dottor Angelo De Mattia, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, ha dato ampia risposta nella sua relazione al convegno di Bellagio: « Applicare un male a un individuo oltre il dovuto, al solo scopo d'intimidire e scoraggiare eventuali malintenzionati, significa perseguire con incerta probabilità commettendo una certa ingiustizia ». In ogni caso, la forza intimidatrice dell'ergastolo appare più illusoria che reale: colui che compie certi delitti si trova in uno stato psicologico così alterato che la considerazione del castigo, anche il più terrificante, che ne seguirà, non basta a distoglierlo dal crimine. Ed è ormai banale l'osservazione che la pena di morte, che esiste ancora in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, non evita a quei Paesi di essere teatro dei delitti più efferati.

Il fatto è che nel diritto moGli ergastolani che vivono a Santo Stefano e a Porto Azzurro non sono trattati duramente. Ma l'ordinamento carcerario italiano, pur dopo tante riforme, conserva ancora certi caratteri dell'antico sistema « punitivo », una sopravvivenza dei « patimenti » con cui si colpivano (con una scrupolosa quanto assurda graduazione) i rei di delitti più gravi. Sono spariti la segregazione assoluta, le palle al piede, le catene, l'obbligo del silenzio, ma sono rimasti l'isolamento diurno e notturno da uno a quattro anni, la visita dei familiari solo una volta al mese, la corrispondenza solo una volta ogni quindici giorni. E non si tratta di questioni di dettaglio. D a l l ' isolamento il condannato esce quasi sempre psichicamente devastato e spesso in preda alla follia: la condanna ad anni di solitudine, entro la condanna al carcere a vita, è crudele, inumana e inutile. E non si vede perchè l'ergastolano non possa scrivere lettere ogni settimana o ogni giorno, e vedere i propri cari più spesso che una volta al mese.

E tuttavia, tolti questi residui che fanno pensare al carcere mite, duro e durissimo dell'Austria-Ungheria, gli ergastolani delle isole non « vivono » male. A Santo Stefano lavorano e producono da soli ,nei laboratori dello stabilimento, quello che è necessario per la comunità, tela, oggetti di falegnameria, scarpe, curano il funzionamento della centrale elettrica, coltivano la terra. Gli addetti ai lavori agricoli sono « sconsegnati », come si dice, cioè possono muoversi liberamente per tutta l'isola. Per il loro lavoro gli ergastolani percepiscono un piccolo stipendio che si aggira sulle settemila lire al mese: con questo denaro possono comprarsi allo spaccio razioni di sopravvitto, e qualcuno manda anche qualche migliaio di lire a casa. Ma quasi la metà sono malati di tubercolosi. A Santo Stefano c'è il sole del Sud, c'è il lavoro quotidiano, c'è un trattamento umano: ma manca la speranza. E questo, senza dubbio, è come una malattia che giorno per giorno rode l'animo e il fisico dei condannati.

« Sono stato fra di loro, e non allegoricamente, ma con le manette ai polsi — ha raccontato l'onorevole Lelio Basso al Convegno. — Ho fatto la traversata da Napoli alle isole seduto fra un ergastolano e un condannato a trent'anni. Trent'anni sono molti, sono « quasi » un ergastolo, eppure fra t'anni non può rappresentare nulla. Ma agli altri, ai più, è ormai urgente restituire la speranza.

In molti Paesi stranieri, che pure conservano la pena di morte, l'ergastolo è stato abolito da tempo. In Italia non mancano tesi, come dire?, estreme che lo vorrebbero pure abolito e tramutato semplicemente nel massimo della reclusione. Ma questa riforma, a giudizio di molti giuristi, si ridurrebbe a una minor giustizia per i condannati al massimo di reclusione. Si dovrebbe, in questo caso, ridimensionare e riequilibrare tutto il sistema: e in verità per l'impresa, pure estremamente impegnativa, i tempi sarebbero già maturi. Ma per il momento, a parte la mozione conclusiva votata al Convegno di Bellagio, che, come tutte le mozioni conclusive, rappresenta una soluzione di centro le proposte del dottor De Mattia, che è uno dei più appassionati abolizionisti, sono: sostituzione dell'ergastolo con la reclusione a tempo indeterminato; dopo trent'anni di pena effettivamente scontata si procede, ad opera del giudice, a un riesame della personalità del condannato: se egli ha tenuto un comportamento tale da far ritenere il suo ravvedimento, la pena può essere sospesa. In via subordinata l'ergastolo può essere riformato con l'estensione anche ad esso

della liberazione condizionale. Oltre a ciò, e prima di ciò, si chiede naturalmente l'abolizione di ogni misura permanente afflittiva, come l'isolamento, e l'ammissione subito del condannato al lavoro all'aperto.

Ma ci sono circa trecento ergastolani, in Italia, che si trovano in una condizione particolare e per cui, indipendentemente dalla questione di fondo dell'abolizione o non del carcere a vita, vale il semplice principio della giustizia distributiva. Il codice Zanardelli aveva introdotto nei giudizi le « circostanze attenuanti generiche »; tale innovazione fu abrogata dal codice Rocco, del 1930, e reintrodotta il 14 settembre 1944. Ora, per effetto della concessione di un'attenuante anche generica, la pena dell'ergastolo viene commutata nella reclusione da 20 a

la caduta dell'ergastolo. La società civile, infatti, come ha detto l'avvocato Cesare Degli Occhi, si difende non con la crudeltà, ma con l' insegnamento della giustizia

Raffaello Baldini

figli anche le vittime », rispondono i secondi. E i figli delle vittime, a differenza dei figli dei colpevoli, non possono sperare in nessuna grazia: sono irrimediabilmente orfani. Alphonse Karr, sollecitato a dichiarsi avversario della pena di morte, eb-

direzione, la quale ha messo in evidenza che la nostra è un'iniziativa del tutto disinteressata.

Vogliamo augurarci che la nostra proposta sia presa in considerazione al momento opportuno.

Teniamo ad affermare, ancora una volta, che la presenza in Senato, di elementi di così alta levatura mentale e morale, darebbe dignità e prestigio all'alto consesso.

che, purtroppo, esistono anche individui non rieducabili, rimettendo in circolazione i quali si preparano, sia pure involontariamente, nuovi irreparabili delitti.

Arturo Orvieto

CRONACHE del CONVEGNO

Proposte di legge e precedenti recenti per la riforma del codice penale:

1. Progetto ministeriale di riforma del 19[illegible];
2. Progetto di riforma del 1956 e lavori della Commissione ministeriale insediata nello ottobre 1956 e presieduta da S. E. Giocoli;
3. Proposta di legge di iniziativa parlamentare, per l'abolizione dell'ergastolo, venuta a cadere per il sopravvenuto scioglimento delle Camere;
4. Ordinanza della Cassazione a Sezioni unite, del 16 luglio 1957, che ha dichiarato manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità della pena dell'ergastolo;
5. Mozione del Convegno di Palazzo Marinoli del 19 marzo 1958, presieduta dal ser. Persico.

Occasione e scopo del Convegno

I due progetti di riforma del codice penale rimasti inattuati, l'esigenza di una più completa disciplina dei reati commessi per mezzo della stampa, rimasta inappagata, anche dopo l'emanazione della legge 4 marzo 1958 n. 127, suggerirono al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di prendere in esame alcune tra le più urgenti riforme, che si impongono al codice penale in base ai due punti chiave fissati dalla Costituzione in ordine alla finalità della sanzione e alla personalità della responsabilità penale.

Memore del fattivo contributo apportato alle modifiche del codice di procedura penale, la Commissione ordinaria di studio, costituita presso il Centro, per la riforma della legislazione penale e processuale penale presieduta da S. E. Battaglini, ha preparato il Convegno affinchè la riforma fosse portata allo studio degli interessati e degli esperti. Ad esso furono chiamati a partecipare professori di discipline giuridiche, psichiatri, medici legali, magistrati e avvocati allo scopo di esaminare gli argomenti proposti sotto tutti i possibili aspetti e quindi con la maggior completezza.

Come emerge chiaramente dalla scelta dei temi, sono stati posti in discussione i rapporti tra i principi della Costituzione ed alcune norme particolarmente controverse del vigente codice penale, allo scopo di suggerire, eventualmente, una nuova disciplina, là dove essa appaia più conforme alla Costituzione, e, in genere, alle moderne esigenze della scienza penalistica.

Sono stati tenuti in modo speciale in considerazione i seguenti punti: a) principio del finalismo rieducativo della pena e della misura di sicurezza; b) principio della personalità della responsabilità penale; c) principio dell'appartenenza del fatto al soggetto chiamato a rispondere.

Temi del Convegno e relatori

1) Funzioni e criteri di determinazione della pena e delle misure di sicurezza nell'attuale sistema penale e penitenziario, con riferimento anche alla pena dell'ergastolo.

Relatori:
prof. Pietro Nuvolone
dott. Angelo De Mattia
prof. Caio Mario Cattabeni

2) La responsabilità oggettiva con particolare riguardo alla partecipazione a reato diverso da quello voluto e alla nuova disciplina dei reati di stampa (L. 4-3-1958, n. 127).

Relatori:
prof. Giandomenico Pisapia
avv. Michele Lener

3) Il problema di causalità nel tentativo e nel concorso di cause.

Relatori:
dott. Vincenzo Nap[illegible]ano
prof. Giuliano Vassalli

Presiedette il Convegno Enrico De Nicola, Presidente del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.

Segretario Generale del Convegno dott. Adolfo Beria di Argentine giudice del Tribunale di Milano, direttore generale del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.

Membri della segreteria del Convegno i magistrati Gianni Jucci, Aldo Marchetti, Nicola Bernardini e la dott.ssa Giorgetta Moech.

Cronaca del Convegno

1) Prima giornata

I lavori furono inaugurati in Como, a Villa Olmo, e in apertura di seduta S. E. Borrelli dette lettura dei telegrammi di adesione inviati dai Presidenti delle Camere, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro dell'Istruzione.

Dopo un indirizzo di saluto a S. E. De Nicola da parte di S. E. Borrelli Primo Presidente della Corte d'Appello di Milano e Vice Presidente del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, cui si unì il Sindaco di Como, l'on. Spallino, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, portò la adesione del Governo e personale. Seguì l'augurio per una ottima riuscita del convegno formulato dall'avvocato Luzzani Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Como. S. E. De Nicola, rispondendo, auspicò al convegno lo stesso fattivo risultato ottenuto dal precedente convegno organizzato dal Centro nel 1953 per le più urgenti riforma del codice di procedura penale.

La relazione introduttiva fu tenuta dal prof. Delitala, il quale segnalò: a) la fase di stasi cui erano giunti i lavori relativi alla riforma del codice penale, dopo l' elaborazione di due progetti di legge; b) la necessità di affrontare tale riforma resa necessaria non solo dal contrasto tra la Carta Costituzionale e alcune norme del codice penale, ma anche da motivi più profondi quali la necessità di adeguare il codice agli attuali indirizzi del diritto penale e di trovare sanzioni adeguate all'unità psico-fisica dell'individuo; c) la difficoltà di trovare una soluzione in ordine alla responsabilità del direttore responsabile per i reati commessi per mezzo della stampa; d) la compatibilità della norma contenuta nell'art. 116 del codice penale con la Costituzione, sia perchè il fondamento di tale norme è lo stesso che presiede alla responsabilità preterintenzionale e sia perchè essa è stata sempre interpretata con senno e prudenza dalla magistratura, la quale ha richiesto per la punibilità di un maggiore evento un nesso di causalità adeguata.

Nel pomeriggio i lavori proseguirono a Bellagio; fu svolto dai relatori proff. Nuvolone, Cattabeni e dott. De Mattia il primo tema e si iniziò la discussione con l'intervento dell'on. Degli Occhi e del giudice Rosi Cappellani.

2) Seconda giornata

Nella mattinata proseguì la discussione sul primo tema con gli interventi dei proff. Del Pozzo, Dondina, Giolla, Gramatica, dott. Tartaglione, proff. Porta, Di Tullio, Macaggi, dr. Ambrosini, S.E. Tramonte, S.E. Chieppa, cons. Piraino Leto, dott. Curatolo, S. E. Cigolini, on. Basso, S. E. Battaglini, S.E. Pasquera. Risposero quindi i relatori.

Nel pomeriggio furono messi ai voti gli ordini del giorno preparati dai relatori, a cominciare da quello relativo alla prima parte del tema (« funzioni e criteri di determinazione della pena e delle misure di sicurezza »). In sede di votazione intervennero i proessori Dondina, Giolla, Di Tullio, i dottori Ambrosini e Curatolo e il prof. Delitala. Durante la votazione relativa alla mozione presentata dal relatore della seconda parte del tema (« pèna dell'ergastolo ») si ebbero gli interventi dell'avv. Luzzani, prof. Gramatica, dottor Luigi d'Orsi, prof. Giolla .

Dopo l' approvazione delle mozioni appresso riportate, il Presidente dette la parola ai relatori del secondo tema e dichiarò poi aperta la discussione, che registrò l'intervento del prof. Delitala.

3) Terza giornata

Nella mattinata proseguì la discussione sul secondo tema con interventi del dott. Bernardini, prof. Dondina, S. E. Pasquera, avv. Orvieto, prof. Gramatica, avv. Sanna Randaccio, avv. Funaro, prof. Vassalli, dr. Beria di Argentine, dott. Carabba, prof. Malinverni, dott. Ambrosini, dott. Curatolo, S.E. Chieppa, avv. Bovio, dott. Vincenzo d'Orsi avv. Collino Pansa, avv. Luzzani.

Nel pomeriggio vennero presentate le mozioni dei relatori e si iniziò ampia discussione con larghezza di interventi; solo a sera tarda furono approvate due mozioni una in ordine ai reati commessi per mezzo della stampa e l'altra in ordine alla partecipazione a reato diverso da quello voluto; ma la seconda non può considerarsi conclusiva dell' argomento.

Per mancanza di tempo non fu possibile al Presidente dare la parola ai relatori del terzo tema in programma e i lavori furono aggiornati alla seconda sessione. Sarà, perciò, a conclusione della prossima sessione che vedranno la luce gli atti completi del Convegno (resoconto stenografico degli interventi e relazioni).

4) Quarta giornata

Nella sala di Palazzo Isimbardi sede della Provincia di Milano, S.E. Battaglini tenne la relazione conclusiva in cui riassunse i risultati del Convegno. S.E. De Nicola chiudendo i lavori comunicò il rinvio del terzo tema alla seconda sessione del Convegno e ringraziò relatori e congressisti per il prezioso loro contributo alla riuscita del Convegno stesso.

(*continua in 4° pagina*)

Oratoria forense

Il recente lungo e didascalico discorso di Maurice Garcon, « Sull'Oratoria Forense », *che il dottor Giuffrè ci fa conoscere nella fedele e sapida traduzione di Giuseppe Crescenzi, nasce da un trentennio di trionfante esercizio professionale nelle aule giudiziarie francesi.*

Presentato con pensose parole da Enrico Altavilla, Garcon esordisce affermando che alla grandezza, dell'avvocato occorrono anche qualità naturali: non solo la facilità di parola; ma pure una certa statura, la voce ampia, l'immaginazione, la concezione rapida, la ricchezza di vocabolario. "Nessuno penserebbe certo di far dipingere un cieco o di far suonare un sordo per natura". Quindi l'avvocato deve possedere la frase non solo chiara, ma corretta; l'accordo delle parole al loro posto; il rispetto dei generi nella concordanza coi pronomi, la concordanza dei tempi: la frase barbara produce deplorevoli effetti.

Basta? Che che! Garcon pretende anche una prosa tributaria del ritmo; e ritmo significa equilibrio; composizione di voci forti e debolizione di voci forti e deboli che si disposano armonicamente: priva di cadenza, la frase s'impoverisce, pur se grammaticalmente corretta. Qui egli ricorda l'episodio di Casanova, che visitò l'avvocato Patu e lo trovò intento a scrivere su fogli volanti, su ciascuno dei quali figuravano versi di dodici sillabe; si trattava dell'elogio del maresciallo di Sassonia; Patu, per ottenere il ritmo, sottoponeva lo stile alla regola della prosodia, rompendo poi i versi in modo che, se scomparivano gli emistichi, ne rimaneva il ritmo. E Buffon, nel capitolo dedicato al cavallo non inizia forse con due alessandrini e un emistichio? « La plus noble conquete que l'hoemme ait jamais faite est celle de ce noble et fouguex animal qui portage avec lui... ». *Rispettare la metrica ha la stessa importanza del recitar bene. Cesare, a un lettore inesperto obbiettò: "Se tu canti, canti male; e, se invece leggi, perchè allora canti?".*

Anche la scelta dell'epiteto deve essere curata, perchè un epiteto, ancorchè giusto, può risultare stonato. A proposito di un verso di Simonide, fu notato che, pur nascendo i muli dall'incrocio degli asini con le giumente, si ottiene un ben diverso risultato se si dice: « Salve, figlie di cavalle, veloci come la tempesta », *oppure:* «Sal-

quasi immobili; questa compostezza era facilitata dal fatto che nè l'uno nè l'altro improvvisavano mai, legati a una preparazione minuta e scritta: la mimica aiuta l'improvvisatore, aiuta la forma del pensiero, quasi che con la mano lo si modelli esteriorizzandolo. Garcon ritiene che il gesto, se non esagerato, quando non distrae dal discorso ma lo colorisce, si rivela utile, poichè fornisce l'azione all'orazione.

Lo stesso si può dire della "battuta" umoristica: usarla sì, ma a giuste dosi. Certo chi riesce a mettere di buon umore il giudice se lo concilia meglio di chi lo annoia; difficilmente il magistrato che ha riso durante la arringa sarà rigoroso nella sentenza: si è detto che un giudice che si è riusciti a fare ridere è un giudice disarmato. Il che non è sempre vero; vi è il caso del giudice che trova non idonea alla dignità della giustizia la barzelletta. Perciò l'oratore può cercare di fare ridere; ma con vigile arte. "Le espressioni che usa e le immagini che evoca — prosegue testualmente Garcon — debbon essere tali che il riso nasca spontaneo negli uditori; deve sembrare che sia l'oratore a essere conquiso dalla gaiezza degli udiitori e non già che sia lui a voler comunicare la gaiezza".

L'esordio esige cura e diligenza, perchè chi non riesce a captare sin dall'inizio l'interesse di chi ascolta ne addormenta l'attenzione; l'esordio pertanto non deve essere generico e astratto: ma specifico, legato ai fatti della causa, non sproporzionato, non enfatico, concreto. Ricordare la commedia di Racine, "I litiganti", dove, all'esordio farsesco suggerito a Petit Jean e a quello iperbolico dell'Intimé per il derisorio processo a un cane, si contrappone il buon senso di Petit Jean che riporta la causa nei giusti limiti: "E' necessario forse usare tante circonlocuzioni? Mi fanno dire parole lunghe un chilometro... Per conto mio non so fare tanti complimenti per affermare che un mastino ha preso un cappone...". Tutto è detto in nove versi, commenta Garcon: la causa non meritava uno svolgimento più lungo nè più solenne.

Per la narrazione, nell'arringa, il metodo più comodo è certo quello cronologico, che può avere l'inconveniente della banalità, inconveniente tuttavia evitabile con variazioni di tono e di forma. E con qualche accorgimento: quello, a esempio, usato spesso dai romanzieri quando enunciano innanzi tutto il finale dell'intreccio per poi risalire a ritroso sino all'inizio. La discussione delle prove è la sigla dell'arringa: essa appartiene all'intelligenza allo studio alla preparazione dell'avvocato.

Per la perorazione, **Aristotele** *raccomandava quattro elementi: ben disporre l'ascoltatore; esaltarsi o umiliarsi; stimolare le passioni nell'uditorio; ricordare i fatti. Garcon trova che tale enumerazione, mentre da un lato è incompleta, dall'altro comporta distinzioni troppo artificiose e troppo assolute. Egli consiglia — secondo i retori latini dell'età classica — due forme di perorazione: o ricordare i fatti per trarne a fil di logica la conclusione: o appellarsi alle passioni per commuovere il giudice.*

Non è tutto qui, non è in tutto questo che abbiamo ricordato l'opera di Maurice Garcon. Questo ne è solo un assaggio, e, se non si erra, lo assaggio è facile: esso, da solo, denota una toga insigne: denota un Maestro.

Titta Madìa

I LIBRI

RENATO MICCIO — *Il diritto di opzione nell'aumento di capitale delle Società per azioni* — Casa Editrice dott. Eugenio Jovene — Napoli — 1957.

Il volume è diviso in quattro capitoli molto interessati.

Nel primo di essi sono trattati: « *la nozione del diritto di opzione* »; "*le finalità del diritto di opzione*"; "*il diritto generale di opzione ex contractu*"; "*la promessa del diritto di opzione*"; "*aspetti economici del diritto di opzione*".

Interessante il paragrafo dedicato alla indagine comparata dell'istituto, considerato sia con riguardo al diritto inglese, che francese e tedesco.

Degno di rilievo anche il secondo capitolo in cui vengono trattate tutte le quistioni relative alla "*fonte del diritto di opzione*"; allo "*esercizio*"; di esso; al *termine* entro il quale deve essere fatto valere; agli *effetti*; nonchè, infine, alla "*dinamica economica del diritto di opzione*".

L'indagine diventa ancora più consistente ed utile nel terzo capitolo in cui l'istituto *de quo* è svolto in relazione ai diritti individuali dei soci ed ai limiti che l'esercizio del diritto di opzione incontra nei confronti di questi ultimi.

Di maggior respiro, infine, il quarto capitolo, nel quale l'A. disserta nella "*estensione del pegno e dell'usufrutto alle azioni di nuova emissione*, preoccupandosi anche della particolare quistione se le azioni di nuova emissione spettino o meno al socio.

Tutta la materia è considerata con ponderazione e saggezza. Il volume è interessante e si raccomanda a tutti quanti si occupano del fenomeno in esso considerato.

LUIGI BALSANO — *Processo al Pretore* — Casa Ed. Dr. A. Giuffrè - Milano — 1957.

E' un libro scritto da un giudice che rivive e narra la vita vissuta in una pretura, amministrando giustizia, a contatto con avvocati, colleghi, funzionari e, sopratutto, con la massa di imputati, parti lese, testimoni e col pubblico che segue i processi.

E' un'indagine, frutto di esperienza vissuta, condotta con intelligenza, acume, serietà, dalla quale traspare l'altissima concezione della Giustizia, gli alti ideali etici che hanno guidato, fin dall'inizio della sua attività, questo giovane e valoroso magistrato, e che costituisce una preziosa guida per i giovani che intraprendono questo difficile e tormentoso compito di giudicare il prossimo.

E la vita del giudice [illegible] verso il lavoro quotidiano, le ansie, i tormenti, le perplessità ed anche le delusioni, passa, viva e palpitante, come avanti ad uno schermo: la prima udienza; giudice ed avvocato, il diritto come arte; autonomia e indipendenza; atto di fede; la Giustizia è impersonale, la coscienza sono i titoli dei più interessanti capitoli.

Un libro del massimo interesse che dovrebbe esser conosciuto da tutti e meditato dai giovani magistrati che iniziano la carriera.

*

ANGELO PIRAINO LETO — *Questa nostra Giustizia* — Edizioni de « L' osservatore legale » — Palermo - 1957.

Il dott. Angelo Piraino Leto, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Palermo, magistrato molto valoroso, scrittore veramente acuto ed efficace, riunisce in questo volume diversi suoi interessantissimi scritti, pubblicati nelle più autorevoli riviste giuridiche e nei quali sono presentati profili ed aspetti del travaglio quotidiano di chi è chiamato a giudicare. Sfilano, nella loro vera luce, parti lese, imputati, difensori, accusatori; e sono esaminati problemi varii della Giustizia con competenza e con passione. Sopratutto interessanti e degni del massimo rilievo i capitoli: Il codice dei galantuomini — Inflazione delle giustizie — Libertà di delinquere? — Criminalità e film — Politica giudiziaria — Legge e giustizia — Popolo e Magistratura.

*

DIGESTO ANNUALE — *Vol. II.* — Edizione de « Il Mondo giudiziario » — Roma — 1958.

Questo secondo volume, curato da Augusto e Filippo Brusca, apprezzati ed autorevoli direttori de « Il Mondo giudiziario » e redatto da uno scelto comitato scientifico e di redazione di cui fanno parte avvocati, magistrati e studiosi, avrà certamente un successo non solamente uguale, ma anche maggiore del primo.

Contiene il Repertorio annuale della dottrina, della legislazione e dei regolamenti amministrativi dell'anno 1954 e riporta tutte le leggi che interessano l'amministrazione della giustizia, le relazioni più importanti, le circolari emanate dai varii dicasteri, la dottrina riguardante gli argomenti giuridici di maggiore rilievo. Il volume, unico nel suo genere in Italia, completa degnamente i Repertori di giurisprudenza e dà la possibilità al ricercatore e allo studioso di poter aver subito sott'occhio tutto quanto si riferisce all'argomento che lo interessa. E' utilissimo anche per quanto riguarda le ricerche bibliografiche.

Ampii e varii indici rendono facilissima ed immediata la consultazione.

Un'opera del massimo interesse che non deve mancare nelle biblioteche degli studiosi.

*

UNIVERSITA' DI PALERMO — *Il Circolo giuridico "L. Sampolo"* — a cura della Facoltà di Giurisprudenza — Palermo - Tipografia M. Montaina — 1957.

Anche questo volume della interessantissima rivista curata e diretta dall'illustre prof. Eugenio Di Carlo contiene studi e saggi su argomenti varii e che

L'A. si propone lo scopo di dare al lettore un'idea chiara e concreta del problema dell'organizzazione della vita moderna in tutti i suoi svariati e molteplici aspetti in un Paese come il nostro, nel quale assai spesso l'improvvisazione e la incompetenza che dominano in tutti i campi e l'indisciplina dei singoli e la mancanza di organizzazione nei nuclei della società e negli stessi organi vitali che la compongono fanno sì che non vengano messe in risalto e sfruttate convenientemente ed utilmente le ottime qualità dei singoli.

L'organizzazione, razionale ed intelligente, della vita moderna è una necessità sia per i singoli che per le collettività ed è necessario insegnare allo individuo ad introdursi razionalmente nell'ordine vitale nella famiglia, nella casa, nella scuola, nella fabbrica, nell'azienda e così via fino nella città, nello Stato, nella Società tutta. E' perciò che il Cesati esamina particolarmente ogni aspetto della vita moderna con dati precisi, considerazioni sensate, suggerimenti prezicsi. Figure e tavole completano l'opera, che è utile e interessante. Elegante l'edizione.

*

ENCICLICHE ALLOCUZIONI E MESSAGGI SOCIALI — Società Editrice Vita e Pensiero — Milano - 1957.

In questo volume, curato da Francesco Vito, Preside della Facoltà di Scienze Politiche nell'Università del Sacro Cuore di Milano, che premette una ampia, esauriente e interessante introduzione, con la quale mette in relazione i principi perenni e la rilevanza storica dei documenti pontifici e ne illustra il contenuto, sono raccolte le encicliche, le allocuzioni e i messaggi sociali di tre Pontefici che si sono in particolar modo soffermati a trattare i varii aspetti dei problemi sociali: Leone XIII, Pio XI e Pio XII.

Il lettore e lo studioso hanno la possibilità di esaminare i varii documenti dai quali si rileva il più autorevole pensiero del Cattolicesimo sui problemi sociali e di constatare il prezioso contributo dato per la loro risoluzione di essi dalla dottrina cattolica.

*

MARIO BERUTTI — *Il matrimonio concordatario* — Parenti Editore — Firenze —

Lei, lui e... altri ventidue!

Delle grottesche vicende coniugali e giudiziarie di Giuseppe Buzzarri e Pina Battisti si sono interessati tutti i giornali; i rotocalchi hanno pubblicato ampi servizi e molte fotografie della "celebre coppia"; il pubblico ha prestato più attenzione alla comica faccenda che non ai comizi e ai manifesti elettorali ed attende con curiosità l'epilogo di essa.

Il Buzzarri aveva conosciuto Pina, una donnina piacente ed [illegible] dei Passeri, in Abruzzo, quando era agente di P. S.; se ne era invaghito ed era stato subito corrisposto dalla ragazza che era, oltre che carina, molto ambiziosa e sognava la vita della grande città, insofferente di quella soffocante del paesello natio. Si erano sposati nel 1951 ed avevano avuto un figlio; il Buzzarri, però, dopo qualche tempo, venne allontanato dalla Polizia e da carceriere divenne carcerato: subì una condanna per truffa e fu ospite di "Regina Coeli".

All'uscita dal carcere, sopratutto ad opera di... intime e care amiche della moglie, giunsero al suo orecchio voci malevoli sul comportamento extraconiugale di Pina durante la sua detenzione, e ciò lo colpì dolorosamente.

Si era nell'anno 1955: l'ex poliziotto, memore degli insegnamenti avuti, delle nozioni apprese negli anni di servizio prestato nella polizia, di tanti pedinamenti eseguiti per la scoperta di reati, pensò di fare il poliziotto privato per proprio conto e cominciò a sorvegliare, giorno e notte, la moglie, seguendola dappertutto e controllando ogni sua azione. Fu così, stando al racconto dei fatti esposti in querela, che Giuseppe assistette a ben ventidue, diconsi ventidue, colloqui amorosi, ed anche intimi, della propria metà con ben ventidue uomini diversi... Ed egli prese accuratamente nota di ogni episodio, segnando giorno, mese, ora, località, seguendo il tragit-

un'appassionata collezionista di amanti, ma non fa distinzioni di classi sociali!!!

Giuseppe, ilare ed ironico dicono le cronache, è comparso avanti il Pretore di Roma, passando fra un coro di salaci e tutt'altro che benevoli commenti da parte del numeroso pubblico accorso (e le più crudeli espressioni sul suo conto venivano dalle donne, che facevano pittorescamente e romanescamente richiamo a diversi rappresentanti della fauna dotati di cospicui ornamenti frontali). Indossava un doppiopetto bleu, un pò squalcito e volgeva lo sguardo al suo avvocato, che dimostrava un certo disagio. Pina è comparsa spavalda, elegante, tuttora carina e piacente; i ventidue coimputati, ve[illegible]no affatto l'aria di divertirsi ed apparivano oltremodo seccati della faccenda (parecchi di essi debbon fare i conti in famiglia oltre che con la Giustizia, ed è assai più difficile ottenere l'assoluzione, sia pure con formula dubitativa, nell'ambito familiare!).

La signora ha negato ogni addebito ed ha asserito che la pretesa confessione le era stata estorta dal marito con gravi minaccie e con la promessa di esser lasciata in pace; del pari negativi sono stati tutti i ventidue coimputati.

"Peppino era geloso in maniera forsennata; vedeva fantasmi in pigiama ovunque io mi recassi! Non è colpa sua, poverino" — ha precisato Pina.

"Altro che fantasmi e fantasie! Altro che gelosia! Ho la documentazione chiara e precisa di tutte le infedeltà di mia moglie, ho la sua confessione!" — ha ribattuto trionfante Giuseppe.

Il Pretore ha dovuto rinviare la causa ad altra udienza per tentare di fare piena luce sull'intricata vicenda e chiarire la posizione personale dei ventidue accusati, per cui... lo spettacolo, insolito, ma allegro, è stato rinviato e sarà ripreso prossimamente.

Quale che sia l'esito del processo (che potrà finire, a nostro avviso, con una sentenza di improcedibilità per decadenza dal diritto di querela, in quanto il marito ha lasciato decorrere ampiamente i fatali tre mesi dal giorno in cui ebbe certezza del tradimento della

Il punto di vista legale su...
I processi di massa in Cina

Da tanta distanza è difficile giudicare le ragioni per cui il Governo comunista cinese, nel giugno dell'anno scorso, abbia messo indietro le lancette dell'orologio. Nel febbraio precedente Mao Tse-Tung parlò a parecchie migliaia di dirigenti

bertà per esprimere le loro opinioni furono invitati a riunioni di «autocritica». Se si mostravano riluttanti ad esprimere contrizione, essi e le loro famiglie venivano sottoposti a pressioni di tipo imbarazzante.

E' difficile valutare in quale misura il Partito comunista

contro persone appartenenti alla categoria dei commercianti o dei proprietari terrieri.

E' forse inesatto chiamare processi queste vaste dimostrazioni di gruppi di 10.000 fino a 50.000 persone; sono piuttosto riunioni pubbliche per approvare in modo alquanto rumo-

Mentre questo è vero, è purtroppo vero anche che alcuni di coloro che confessano sperando in questo trattamento di favore, servono da olocausti e sono le vittime di questi processi in massa.

Alcuni segni indicavano che, col passare degli anni, i « pro-

ve, figlie di asini... ».; eppure i due epiteti sono egualmente precisi ed esatti.

Secondo Garcon non è consigliabile la parola magniloquente. Si racconta di quello avvocato che, aggrovigliatosi in frasi reboanti e vuote, terminò rivolgendo una lunga e complicata domanda, interminabile, piena d'incisi di parentesi e di riassunti, al suo avversario. Il quale, alla fine, rispose brevemente: — Scusi... vuol ripetere la domanda?... non ho capito bene —. E tutti sbottarono in un gran ridere.

Garcon insiste nella naturalezza dell'arringa. Non si deve parlare con la stessa ispirazione dinanzi alla Corte di Assise e dinanzi a una commissione arbitrale. E' semplicemente ridicolo quel patrono il quale, per dire che un inquilino non ha diritto d'occupare l'appartamento dopo la scadenza del fitto, esclama: " Nella notte dal 15 al 16, scoccati i dodici colpi della mezzanotte all'orologio vicino, il signor Martin divenne un occupante di cattiva fede ".

Anche l'abuso delle metafore è da condannare. Garcon ricorda il ridevole esempio di Danton, quando Danton esclama: " Mi sono trincerato nella cittadella della ragione e non ne uscirò che con il cannone della verità. Ridurrò in polvere gli scellerati che hanno voluto accusarmi... ".

In genere, Garcon raccomanda l'uso parco delle figure rettoriche. In ogni tempo gli oratori ricorrono, per esempio, frequentissimamente, all'apostrofe: ma Garcon ricorda che l'apostrofe imprime al discorso un carattere di monologo nè essa è priva di sconcertanti sorprese. Un avvocato esclamava, furibondo: — Come voi, giovinetta, che una tenera madre ha con tante cure allevato,. voi i cui primi passi nella vita furono da lei con tanta sollecitudine guidati, voi che dall'infanzia non avete ascoltato che saggi consigli, voi non avete vergogna di aver calpestato ogni pudore per seguire il vostro amante...? E la giovinetta, interrompendo: — no, signore: non ho affatto vergogna di aver seguito il mio amante —. Risate generale e confusione dell'avvocato.

Moderazione anche nel gestire. Si ricordano i grandi oratori francesi Waldeck-Rousseau e Poincaré i quali parlavano

cinesi dicendo che in un paese comunista un pò di disaccordo, e perfino qualche critica al governo, potrebbe essere utile.

Non pare che sia stato il tono delle critiche — benchè siano state particolarmente marcate nelle università — a spaventare i dirigenti del Partito comunista e a far loro fare marcia indietro. Il mutamento fu, più probabilmente, imposto dalla situazione economica, dalle crescenti difficoltà causate da una troppo rapida collettivizzazione della terra.

Nuova proibizione delle critiche

Nel giugno del 1957 venne pubblicato il primo testo completo del discorso di Mao Tse-Tung; un confronto con i primi resoconti dimostrò che notevoli passi erano stati cancellati; e, ciò che è più interessante, vi erano stati aggiunti sei nuovi paragrafi. Questi erano tutti dedicati ad un unico tema: proibizione delle critiche contro la politica o i dirigenti del Partito comunista cinese. Questo discorso dava il « la » a ciò che doveva accadere in autunno e in inverno.

Coloro che avevano approfittato del breve soffio di li-

realmente volesse deprimere e indebolire i suoi critici intellettuali. Credo che il suo scopo principale fosse quello di alimentare il fuoco dell'autosacrificio patriottico, che il Partito cerca di accedere in tutti i 600.000.000 di cittadini cinesi. Questa teoria sembra coincidere con la scelta delle vittime, che non erano, per la massima parte, nemici implacabili del comunismo; molti di essi, anzi, erano persone eminenti che avevano attivamente collaborato col regime, i cui nomi erano diventati famosi attraverso gli elogi dei giornali del Partito.

Rieducazione di massa

In Cina il Partito comunista ha sempre creduto nella cosiddetta « rieducazione di massa ». Le riunioni nelle quali qualche persona eminente è costretta a confessare le sue azioni malvage ed i suoi perversi pensieri hanno indubbiamente avuto notevole effetto su un popolo la cui tradizione è radicata nello spettacolo teatrale. Anche più « rieducativo » è stato l'influsso di quelli che vengono definiti « processi di accusa in massa ». Questi sono qualcosa di più delle riunioni; si svolgono generalmente contro veri avversari del comunismo o, in ogni modo,

quanto rumoroso una sentenza già preparata e decisa. In genere questi « processi di accusa in massa » hanno due caratteri che piacciono alla folla: il primo è che l'accusato rende piena e abbietta confessione, il secondo che viene non solo condannato a morte, ma anche giustiziato sul posto e davanti a tutti. Alcuni osservatori riferiscono che queste calcolate concessioni all'isterismo della folla producono un entusiasmo selvaggio ed emotivo, sufficiente, indubbiamente, a far superare ai dimostranti un periodo di carestia quasi in stato di ebbrezza mistica.

Assenza di un Codice Penale

Al governo riesce possibile organizzare questi processi di massa perchè ancora non ha — a nove anni dalla conquista del potere — pubblicato un qualsiasi Codice Penale. Nessuno sa quante migliaia di persone siano ancora in attesa di processo; di una cosa si può essere sicuri: che grandi sforzi vengono compiuti per farle confessare prima del processo.

Il governo cinese fa rilevare ai visitatori stranieri che molti di coloro che confessano sono, dopo un periodo di rieducazione, rilasciati e mandati nel mondo con vestiti nuovi e denaro.

col passare degli anni, i « processi di accusa in massa » sarebbero passati di moda. Purtroppo pare invece che, dato il mutamento politico del giugno scorso, essi siano andati aumentando di numero. Il 29 novembre 1957 Radio Nanchino diede notizia di un processo in massa nella provincia di Feng, processo che era finito con una esecuzione « fra tonanti applausi ». Il 10 gennaio 1958 l'Agenzia di polizia Cina Nuova diede notizia di analogo avvenimento a Szechuan; questo volta il condannato era un uomo che prima della rivoluzione era stato comandante di prigione.

Dato che tutti i giudici e praticamente tutti gli avvocati vennero sospesi nel 1949, quando i comunisti salirono al potere, non esiste in Cina una professione legale che possa protestare contro questi processi in massa. Tocca ai giuristi non cinesi alzare la loro voce e sottolineare che, anche accettando la dottrina comunista secondo la quale la Legge deve essere uno strumento per la protezione del proletariato, queste dimostrazioni mostruose non sono utili ai lavoratori, ma li pervertono e li gettano nel sadismo.

Peter Benenson

della Commissione Internazione dei Giuristi

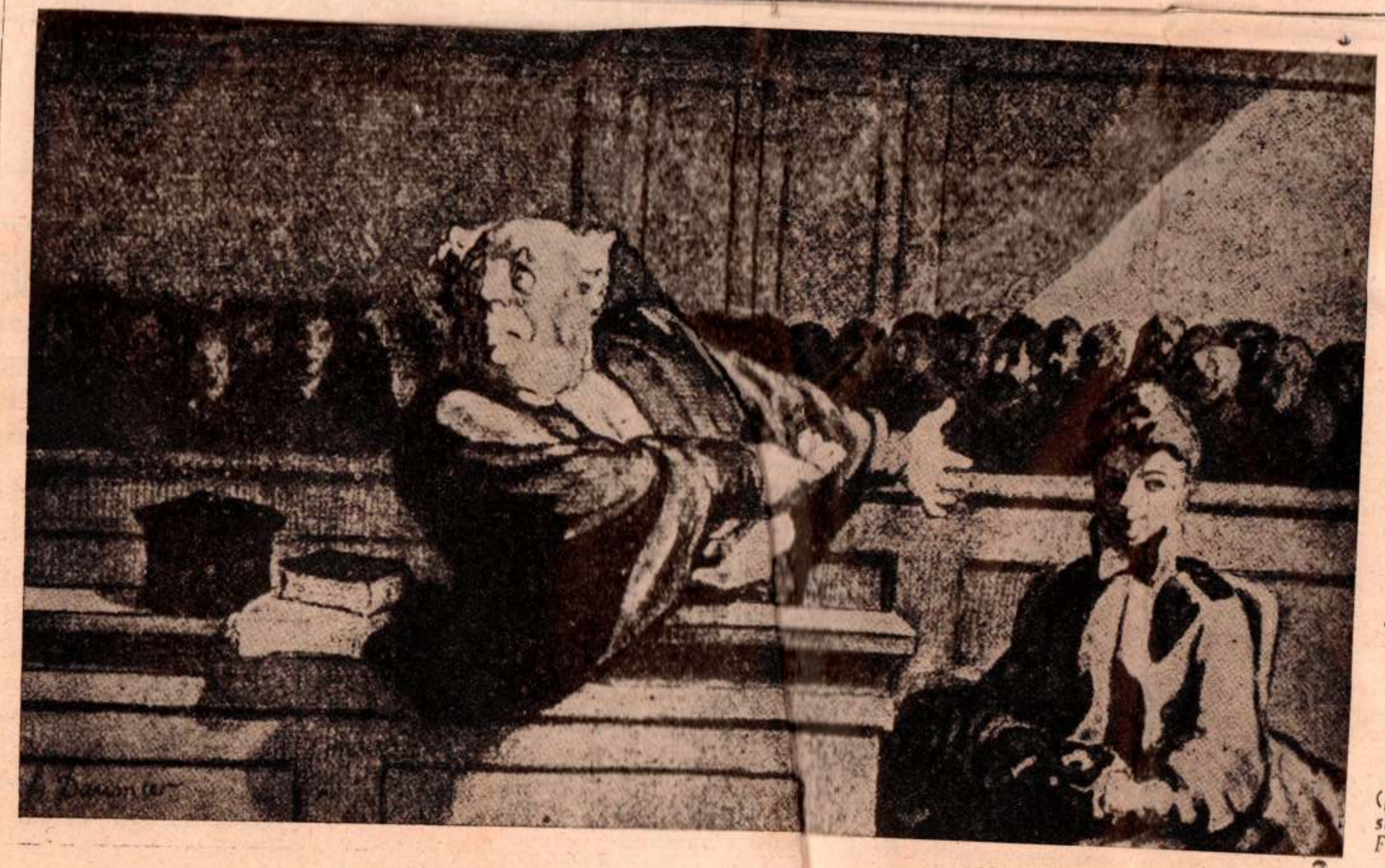

La causa celebre in Corte di Assise

Dis. di Daumier

(per gentile concessione del "Gazzettino Forense")

e saggi su argomenti varii e che costituiscono un notevole e prezioso contributo per gli studiosi delle varie materie trattate. Ecco l'indice: E. Di Carlo: La sociologia nel pensiero di A. Bartolomei (contributo alla storia della sociologia in Italia); G. Lumia: Economia e politica nella vita e nelle opere di Emerico Amari; G. Perticone: I rapporti tra Governo e Parlamento nel periodo crispino (1887-1896); F. Falcone: L'Unione Europea occidentale; I. Alcamo: Sull'ammissibilità dell'exceptio inadimpleti contractus » nel rapporto di società; G. Nirchio: Oggetto e prospettive della odierna sociologia; E. Di Carlo: Il concetto di nazionalità in P. S. Mancini. Seguono importanti e dotte recensioni di opere di M.F. Sciacca, P. Provani, M. Ricca Barberis, F. Scuto, P. Biscaretti di Ruffia.

✻

ROBERTO CESATI — *L'organizzazione della vita moderna* — Casa Ed. Dr. Francesco Vallardi — Milano — 1957.

Il volume fa parte della Collana di divulgazione scientifica « Il Prisma » diretta da Gaetano Castelfranchi e curata dalla benemerita casa editrice Vallardi.

concordatario — Parenti Editore — Firenze — 1957.

Il volume fa parte della collezione « Testimonianze del tempo » serie « Stato e Chiesa » edita e curata in maniera veramente encomiabile dalla Casa editrice Parenti di Firenze, che si è affermata per la precisione e l'impeccabilità, oltre che per l'eleganza delle sue pubblicazioni.

L'A. è un valoroso magistrato e uno studioso della materia, della quale si è occupato in modo particolare in varie occasioni e nel libro ha raccolto, coordinandoli, suoi precedenti scritti e relazioni. Esamina i varii aspetti e le conseguenze giuridiche, morali e pratiche del matrimonio concordatario in Italia e gl'inconvenienti di varia natura che, a suo parere, da esso derivano esaminando in modo particolare: il matrimonio civile (dal 1865 al 1929); il Concordato (che erroneamente, nella prefazione, afferma avvenuto tra il regime fascista e la Chiesa Cattolica, non considerando che esso è avvenuto tra lo Stato Italiano, rappresentato dal Governo legittimo del tempo, e la Santa Sede); il matrimonio concordatario secondo la Santa Sede; il matrimonio concordatario e la Costituzione; il matrimonio concordatario e il costume; i surrogati del divorzio; la giurisdizione speciale dei tribunali ecclesiastici e la Costituzione. In appendice sono riportati i testi legislativi.

E' un'opera degna di nota che apporta un notevole contributo all'esame e alla discussione dell'interessante e sempre appassionante problema, anche se non si può consentire sempre con l'A. Superflua, oltre che stonata e, come al solito, « biliosa » la presentazione di Domenico Peretti Griva, che, per fortuna, si trova in copertina.

ora, località, seguendo il tragitto che la consorte compiva, il più delle volte in macchina con i diversi amici; pazientemente, accuratamente, meticolosamente, come se si fosse trattato di un normale servizio per conto di estranei. Non ebbe mai un moto di rivolta, uno scatto d'ira, una reazione improvvisa; mai, nemmeno allorchè, stando alla sua versione, nel settembre dello scorso anno, scoprì Pina in un'Aurelia, a luci spente, riannicchiata fra le braccia di un uomo: si limitò a spalancare la portiera e a lanciare un grido di... trionfo, per la scoperta in fragrante!!! E all'indomani ebbe dalla moglie una confessione dei suoi falli, dopo di che, con la nota precisa e circostanziata delle infrazioni coniugali, con gli appunti raccolti in anni di pedinamento, adì il magistrato penale, querelando la moglie e i ventidue pretesi amanti, di cui aveva raccolto le generalità precise e che appartengono alle più svariate categorie (impiegati pubblici e privati, ragionieri, piccoli artigiani, un barbiere, ed anche un medico chirurgo) il che starebbe a dimostrare che la vivace signora sarebbe

mesi dal giorno in cui ebbe certezza del tradimento della moglie) l'episodio è sconcertante e degno di una pochade. Mariti del genere di Giuseppe se ne erano visti, finora, solamente nelle novelle allegre od erotiche, a cinema o a teatro, ma è proprio vero che la vita è, spesse volte, una realtà romanzesca!!!

Non pensiamo affatto che il marito tradito avrebbe dovuto fare l'Otello ed uccidere la moglie o uno o più dei pretesi amanti (queste sono, ormai, cose di altri tempi!) ma i pedinamenti di anni, le annotazioni accurate degli appuntamenti, delle manifestazioni amorose della moglie, delle generalità precise degli amanti (che variavano tanto spesso) eseguiti con meticolosità e zelo di burocrate, fanno venir meno quel senso di pietà che suole accompagnare ogni marito tradito, e alla commiserazione si sostituisce un vivo senso di disgusto: il becco infelice può destare comprensione e rispetto; quello contento riprovazione viva, ma il beccaccione tipo Giuseppe non merita altro che beffe!!!

P.

✶

BURTON TURKUS E SID FEDER — *Anonima assassini* — Parenti Editore - Firenze — 1957.

Il libro fa parte della collezione « Testimonianze del tempo » ed è opera di due scrittori americani, di cui uno, Burton Turkus, come assistente del Procuratore Distrettuale ebbe modo di aver sott'occhio gli atti di numerosi processi dai quali appariva, nella sua dura e tragica realtà, l'attività della malavita e, sopratutto, quella di un'organizzazione veramente paurosa, che fece tremare, per anni, tutta l'America, la famigerata « anonima assassini » che ha ispirato romanzieri e numerosi films gialli o polizieschi. Il volume, infatti, è una completa e precisa relazione corredata di dati e documenti, del come agisce ed opera un'organizzazione criminale ai danni di un'intera nazione, organizzando alla perfezione un numero infinito di delitti di ogni specie: estorsioni, grassazioni, rapine, furti, assassini ed agendo anche sul famoso «fronte del porto» che rappresentò, e rappresenta ancora, anche se in misura minore, una delle maggiori vergogne per gli S.U.

Un libro che si legge e si segue col più vivo interesse e che fa pensare il lettore meno frettoloso e superficiale su alcuni dei più importanti problemi della società moderna.

✻

GIUSEPPE RABAGLIETTI — *Codice della legislazione sugli alimenti, bevande, sostanze e prodotti agrari* — Casa Editrice SPEL - Bologna — 1957.

L'A. che è un magistrato si è occupato in modo particolare dei problemi pratici dell'alimentazione e delle frodi relative, perfezionando i suoi studi con varii scritti di diritto sanitario, che sono molto apprezzati.

Il libro tratta in modo sistematico la materia, in modo da offrire sia allo studioso che al pratico l'esame e la risoluzione di tutti i delicati problemi relativi all'igiene e all'alimentazione: dopo aver esaminato gli organi di vigilanza e repressione delle frodi alimentari illustra le norme del C. P. a tutela dell'alimentazione; un particolare capitolo è dedicato ai regolamenti comunali di igiene e alle istituzioni annonarie. Ma l'opera non si limita allo esame delle violazioni e alla tutela giuridica dell'economia, industria e commercio, ma considera, sopratutto, la Sanità pubblica che rappresenta una funzione importantissima e fondamentale dello Stato moderno.

Dell'interessante ed utile pubblicazione fa una calorosa presentazione il prof. Alessandro Alessandrini, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bologna.

CRONACHE DEL CONVEGNO

MOZIONI APPROVATE

(*continuaz. dalla 2° pag.*)

Il 25 aprile furono approvate le proposte qui sommariamente riportate:

In ordine alla

Funzione e determinazione delle pene e misure di sicurezza:

I — istituzione per i minori imputabili, semi - imputabili e pericolosi di una misura unica avente contemporaneamente finalità retribuitiva e rieducativa, o, quanto meno, adozione di un sistema contemplante la possibilità di sostituire la misura di sicurezza con la pena e viceversa;

II — soppressione dell'aggettivo « amministrative » nella ru- [illegible] 1° codice penale (proposta De Nicola);

III — arricchimento nel numero e nella qualificazione biopsicologica dei tipi criminologici attualmente limitati a tre dal legislatore;

IV — previsione di nuovi tipi di pene aventi minore carattere afflittivo;

V — possibilità di determinare non solo la quantità ma anche la qualità della pena;

VI — sostituzione delle brevi pene detentive con misure di libertà assistita aventi fine retributivo e rieducativo ad un tempo;

VII — collegamento dell'istituto della sospensione condizionale della pena con le misure di libertà assistita;

VIII — negazione o revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo per condanna a pena detentiva riportata per delitto doloso; abolizione del sistema dell'automaticità della revoca e istituzione di un apposito procedimento avente per oggetto lo esame di tutta la personalità del soggetto;

IX — devoluzione ad una decisione giurisdizionale dei provvedimenti relativi alla liberazione condizionale e abolizione del sistema di automaticità della revoca, da pronunciarsi, invece, discrezionalmente dal giudice, previo esame della personalità del soggetto;

X — sostituzione della proposizione contenuta nell'articolo 176 c.p. « il condannato che abbia dato costante prova di buona condotta » con quella del progetto Moro 1956 « il

miliari per il detenuto, di ogni possibilità di punizione per i ricorsi da lui presentati a tutela di diritti soggettivi riconosciutigli dalla legge e dal regolamento e di ogni punizione che possa pregiudicarne la salute;

V — reclutamento del personale di custodia in base a criteri di rigorosa selezione morale, tecnica e culturale;

VI — attuazione di forme di assistenza sociale, psicologica e psichiatrica per i liberati dal carcere e per i soggetti a misura di sicurezza non detentive.

Fu, inoltre, segnalata l'improrogabile necessità che siano forniti strumenti sempre più adeguati per la efficente attuazione delle norme già fissate dal codice penale vigente (artt. 141, 142, 143 e 213) e si fecero voti a che il legislatore attui la specializzazione del giudice penale.

Mozione in materia della pena dell'ergastolo:

I — concessione, mediante un procedimento di carattere giurisdizionale da celebrarsi davanti alla Corte d'Appello, del beneficio della sospensione condizionale della pena al condannato all'ergastolo dopo un periodo di pena effettivamente scontato, pari al massimo della reclusione a tempo e dopo un approfondito esame della personalità del colpevole,

II — estinzione della pena dopo un triennio di prova con esito favorevole;

III — abolizione di ogni trattamento afflittivo dell'ergastolo con la soppressione dell'isolamento diurno e notturno (da conservarsi eventualmente come misura di sicurezza e di disciplina interna) e con l'ammissione immediata del condannato al lavoro all'aperto;

IV — creazione in via transitoria di una commissione di magistrati, aventi funzioni superiori, per esaminare, ai fini di inoltrare proposte per la concessione della grazia, i casi degli ergastolani giudicati prima dell'entrata in vigore della legge 10-4-1951 n. 287, nonchè, fino a quando non sarà attuata la riforma dell'istituto della liberazione condizionale, la personalità dei condannati che abbiamo scontato una pena pari al massimo della reclusione a tempo, sempre ai fi-

---

UDIENZA PENALE IN UN TRIBUNALE SOVIETICO

Un Processo per maltrattamenti e lesioni alla propria moglie

Un anno di prigione ad un marito che picchiava la moglie "con la matita,,

Giorni addietro, percorrendo la via Krapotkinskaia, la nostra attenzione venne attratta da una targa affissa alla porta di un piccolo edificio dall'aspetto cadente. La targa indicava che in quel palazzotto della vecchia Mosca aveva sede una sezione del tribunale urbano. Incuriositi decidemmo di entrare.

Nei corridoi stretti e polverosi, si accalcava una folla di uomini e di donne infagottati nei loro cappotti invernali. Ma tra quella folla neppure l'ombra di un avvocato in toga, o di un usciere. Dal punto di vi- [illegible] *vengono celebrati, in Russia, con una grande semplicità.*

Sul corridoio si aprivano alcune aule, anch'esse polverose e che sentivano di stantio. Da una di quelle aule provenivano delle voci acute di donna. Ci affacciammo. L'aula era gremita, piena come un uovo, e il pubblico era formato quasi esclusivamente di donne vestite assai modestamente. Era impossibile non soltanto penetrare nell'aula, ma resistere a quell'inferno di voci stridule.

Semideserta e silenziosa era, invece, l'aula attigua, e fu in quella che noi entrammo sedendoci sulle ultime panche di legno, simili alle panche delle nostre chiese. Era un'aula piccola, rettangolare, divisa a metà da una ringhiera di legno. In fondo il pretorio. Un giudice e due donne sedevano su delle poltrone dagli alti schienali, voltando il dorso alle finestre.

Il giudice, mutilato della mano destra, vestiva comunemente: camicia colorata e cravatta marrone. Aveva una faccia simpatica, un tono di voce cortese ma nello stesso tempo fermo. Più che a un giudice, che noi siamo soliti immaginare solenne e distante come una divinità, faceva pensare a un professore. La donna che si trovava alla sua destra era di piccola statura; portava gli occhiali, e uno sciarletto di lana chiara sulle spalle. L'altra era, invece, di alta statura, ed aveva un aspetto imponente e severo.

Più in basso, di fianco al pretorio, sedeva un giovane magro

l'appartamento sarebbe avvenuta entro una diecina di giorni. Allora la vicina, sempre ad alta voce in modo che le sue parole potessero essere udite dall'uomo, le chiese se avesse condiviso con il marito il nuovo alloggio. La donna disse di no, e che ne aveva abbastanza di quel marito ubriacone.

Quando la moglie ritornò nella stanza, l'uomo infuriato le si avventò contro colpendola alla testa e al viso con una sbarra di ferro. A questo punto l'imputato parve ridestarsi dal suo torpore ch'era un misto di rassegnazione e di ottusità mentale.

" Non è vero, disse ma senza troppa convinzione. Non la colpii con una sbarra di ferro, ma con una matita (karandàsch)".

" Karandàsch? ", domandò incredulo e sarcastico il giudice.

" Dà, karandàsc ".

Con la testa e il volto insanguinati, la donna fuggì nel corridoio. Il marito l'inseguì, la raggiunse, la gettò a terra calpestandola.

" Non è esatto, intervenne di nuovo l'imputato. Non la calpestai ".

Ferite e lividi

Ma vi erano le testimonianze dei vicini, usciti nel corridoio per assistere alla scena, e il referto del medico, il quale aveva riscontrato, oltre alle ferite alla testa e al viso, anche dei lividi sul corpo. Uno dopo l'altro i testimoni sfilarono davanti al giudice per narrare i fatti memorabili di quella scena. Solo la moglie, una giovane bionda dal piglio autoritario, cercò di difendere l'imputato. I vicini furono, invece, implacabili.

Tra moglie e marito, disse la donna, episodi del genere possono anche accadere, ma sono questioni che vanno regolate e risolte in famiglia, e non in Corte.

Il giudice per tutta risposta le fece osservare che il marito ubriacone e manesco era stato denunciato d'ufficio dalla milizia, la quale era stata costretta ad intervenire altre volte per porre fine al comportamento scandaloso dei due giovani coniugi. Oltre alla denuncia della milizia, vi erano i reclami dei coabitanti, disturbati dalle sce-

segno di diniego, continuando a rigirare il berretto tra le mani. Il giudice lo spronò a parlare, come pure la moglie. Alla fine l'uomo, con la sua voce rassegnata e spenta pronunciò queste parole:

" Riconosco la mia colpa. Ma ripeto che ho colpito mia moglie con una matita e che non l'ho calpestata".

Fu tutto quello che disse. Sembrava un personaggio uscito da un romanzo di Dostojevskij, un essere umiliato dalla vita e dalla società e completamente indifferente alla sua sorte. Il giudice e le due donne si [illegible] *di consiglio. L'imputato non si mosse dal suo posto, rimase immobile nel suo atteggiamento distante e frustrato, mentre intorno a lui si intrecciavano i commenti e le visioni.*

" Lo condanneranno ad una multa", disse un tale accanto a noi.

" E non alla prigione?" noi domandammo.

" Non si condanna uno alla prigione soltanto perchè ha picchiato la moglie, e per di più in stato di ubriachezza'.

La moglie, che non staccava gli occhi dal marito, cercò di avvicinarsi a lui strisciando sulla panca, di parlargli, di scuoterlo. Ma lui le voltò sdegnosamente le spalle.

Dieci minuti passarono. Il collegio giudicante rientrò nell'aula. Il giudice teneva nella mano sinistra un foglio di carta usuale, scritta da una parte e dall'altra. Con voce chiara lesse la sentenza. Il giovane ubriacone era stato condannato ad un anno di prigione.

Nessuno fiatò, ma si vide molto bene che la sentenza era stata accolta con un sentimento di sorpresa. Il solo che non battesse ciglio, che non tradisse alcuna emozione, era l'imputato. Non disse una sola parola, non fece un solo gesto nè degnò di uno sguardo la moglie in pianto. Si mise in testa quel berretto che l'aveva fin allora così imbarazzato, e si lasciò condurre docilmente fuori dall'aula dal miliziano che il giudice aveva fatto chiamare dal solito volenteroso spettatore. Il processo e-

---

Non valide le nozze "coram solis testibus,,

Importante decisione della Cassazione in materia matrimoniale

La prima sezione civile della Corte d'appello di Cagliari, con una sentenza di estremo interesse sia per il contenuto giuridico, sia per la viva attualità, ha stabilito che il matrimonio celebrato « in articulo mortis », in assenza del ministro del culto e davanti ai soli testimoni, benchè perfettamente valido secondo il diritto canonico, non può essere trascritto nei registri dello Stato civile. I giudici, per giungere a questa conclusione, hanno fatto appello al principio per cui lo Stato può dare una interppretazione restrittiva delle norme del Concordato.

La vicenda, che ha dato origine alla delicata questione giuridica, ha avuto inizio il 31 agosto 1955, quando un certo signor M. M., trovandosi in punto di morte, mandò a chiamare il parroco, perchè voleva unirsi in matrimonio con la donna che chiameremo L. M., con la quale egli conviveva da diversi anni e che gli aveva dato quattro figli. Non fu possibile trovare il parroco, e M. M. manifestò la volontà di unirsi egualmente in matrimonio.

Poichè erano presenti quattro testimoni, il matrimonio così celebrato era perfettamente valido per il diritto canonico, a norma del canone 1908 p. I., il quale conferisce piena validità — in casi di particolare ed estrema gravità — al matrimonio celebrato « coram solis testibus ». Infatti il parroco, quando fu informato dalla donna di quanto era avvenuto, sentiti i quattro testimoni, stese un regolare atto di matrimonio.

La donna, però, non ottenne che il matrimonio così celebrato fosse trascritto anche nei registri dello Stato civile. Ella presentò quindi ricorso al Tribunale di Cagliari, che, con sentenza emessa il 30 ottobre dell'anno scorso, lo respinse, non ordinando all'ufficiale dello Stato civile di trascrivere il matrimonio. L. M. propose allora

quando sia trascritto, produce gli stessi effetti del matrimonio civile, è il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico; e l'articolo 9 della stessa legge, fra le indicazioni necessarie che deve contenere l'atto di matrimonio che deve essere trascritto, pone anche quella del nome e cognome del parroco.

« La istruzione della Sacra Congregazione della disciplina dei Sacramenti 1. luglio 1929 dispone, è vero, al numero 34, che anche il matrimonio « coram solis testibus » deve essere notificato appena sia possibile dal parroco all'ufficiale dello Stato civile, ma ciò non può evidentemente significare che il matrimonio sia trascrivibile, dal momento che, secondo i detti articoli della legge matrimoniale, soltanto i matrimoni celebrati innanzi ai ministri del culto cattolico possono conseguire gli effetti civili mediante la trascrizione.

« Non varrebbe opporre che la legge matrimoniale del 1929 ha ristretto la portata dell'articolo 34 del Concordato, alla stregua del quale « lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al trattamento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili ». Il suddito dell'ordinamento giuridico italiano non può rifiutare omaggio alla interpretazione che lo Stato italiano, con la legge matrimoniale, ha ritenuto di dare all'articolo 34 del Concordato, anche se esso possa apparire non stretta applicazione del Concordato stesso.

« Invero, a prescindere dalla questione se i Concordati siano o meno assimilabili ai trattati internazionali, è certo che essi sono convenzioni e le loro clausole sono clausole di un accordo, non articoli di legge. La legge 27 maggio 1929, numero 810, dando al Concordato piena

---

GRAVE LUTTO NELLA MAGISTRATURA

LA MORTE DI S. E. GIUSEPPE MAURO

E' deceduto improvvisamente, dopo un'intera vita dedicata interamente alla famiglia e all'esercizio nobilissimo della magistratura, S. E. il dott. Giuseppe Mauro, Primo Presidente Onorario della Corte di Cassazione.

S. E. Mauro aveva percorso in Calabria tutta la sua lunga e luminosa carriera, dimostrando che si può rendere giustizia, con serenità e dignità, anche nella propria terra, e a Catanzaro aveva ricoperto i gradi più altri: presidente dell'importante tribunale, presidente di sezione della Corte, Procuratore Generale e Primo Presidente della Corte, dando sempre prove luminose del suo vivissimo ingegno, del suo alto sapere, del suo spiccato senso giuridico e delle sue preziose qualità direttive, indispensabili per chi è chiamato a dirigere gli uffici giudiziari.

Fu sempre circondato dalla stima unanime della classe giudiziaria e forense e di tutti quanti ebbero modo di conoscerlo e un attestato di stima veramente eccezionale e degno gli venne tributato in occasione del suo collocamento a riposo.

Veramente imponenti e solenni sono state le onoranze funebri tributate all'illustre estinto da parte di magistrati, avvocati, autorità e cittadinanza.

« Toga calabrese » invia alla Sua memoria un commosso, devoto e reverente saluto, alla famiglia tutta le più sentite condoglianze.

NOTE PRATICHE

Dichiarazione di contumacia

E' risaputo che se l'imputato non si presenta all'udienza e non è provato che l'assenza non è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il Presidente o il Pretore, dopo la lettura della relazione di notifica del decreto di citazione, oppure la Corte, il Tribunale o il Pretore, sentiti il Pubblico Ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo.

Ai sensi dell'art. 148 c.p.p., l'ordinanza dichiarativa della contumacia deve essere motivata, a pena di nullità (articoli 184 - 189 c.p.p.).

Capita spesso che, nel verbale di dibattimento, la contumacia viene dichiarata senza formula sacramentale.

All'uopo, dice la Cassazione che « deve ritenersi nulla l'ordinanza dichiarativa della contumacia pronunciata anteriormente alla nomina di un difensore di ufficio all'imputato privo di difesa: tale nullità rientra tra quelle prevedute dall'art. 185 n. 3 c.p.p. e non può

Leggete
"L'ELOQUENZA,,
diretta da A. R. Russo
la più antica e più completa rivista di eloquenza d'Italia

PRETURA
di Chiaravalle Centrale

Decreto penale

Il Pretore
di Chiaravalle Centrale
in data 18 aprile 1958 ha
emesso la seguente

Sentenza

a carico di Nocera Fortunata nata il 30-7-1915 a Carlopoli residente in S. Vito Jonio.

Imputata

di contravvenzione all'art.

lo 176 c.p. « il condannato che abbia dato costante prova di buona condotta » con quella del progetto Moro 1956 « il condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento » (proposta De Nicola);

XI — possibilità di concessione della liberazione condizionale anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 176 c.p. ed anche per i condannati all'ergastolo « per grave età o stato di infermità » (proposta Giolla);

XII — svolgimento del cosiddetto processo di sicurezza con tutte le garanzie di un processo penale ordinario;

XIII — possibilità per il giudice di avvalersi durante la fase di cognizione e ai fini dell'applicazione dell'art. 133 c.p. di tutti gli strumenti e ausili scientifici compatibili col rispetto della dignità della persona umana, e « anche del parere di esperti » (aggiunta a proposta Di Tullio);

XIV — obbligo di effettuare perizia psichiatrica criminologica in tutti i casi in cui il delitto sia commesso da persona minore o si tratti di delitti sessuali o delitti dolosi contro la vita e l'incolumità individuale particolarmente gravi.

Esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza:

I — attuazione di un sistema di esecuzione progressiva di pene e misure di sicurezza, calminante, ad esempio con forme di semi-libertà;

II — formazione presso tutti gli istituti di pena o di prevenzione di Centri di osservazione neuro-psichiatrica e criminologica;

III — previsione di misure di sicurezza non detentive integrate da assistenza sociale e psichiatrica, anche ai fini della sospensione condizionale della pena;

IV — abolizione di ogni eccessiva limitazione di corrispondenza e di colloqui con i fa-

che abbiamo scontato una pena pari al massimo della reclusione a tempo, sempre ai fini della presentazione di proposte per l'eventuale concessione della grazia.

Il 26 aprile fu approvata la seguente mozione in ordine alla

Responsabilità per i reati commessi a mezzo stampa:

I — interpretazione, nell'applicazione della nuova legge, dell'espressione « a titolo di colpa », nel senso che la responsabilità del direttore del periodico debba sempre essere corretta dall'elemento soggettivo della colpa da provarsi caso per caso;

II — disciplina ex novo di tutta la materia relativa ai reati di stampa sulla base del criterio del frazionamento della responsabilità in relazione alla diversità dei compiti e delle funzioni spettanti ai direttore ed a tutti coloro che hanno funzioni di controllo nella pubblicazione del periodico;

III — modificazione, nel frattempo, dell'attuale legge con la previsione sia dell'ipotesi dolosa che di quella colposa del reato omissivo, già configurato dalla legge stessa con prescrizione di pene autonome:

IV — emanazione immediata di norme integrative per risolvere i delicati problemi applicativi sorti con l'entrata in vigore della nuova legge;

V — eliminazione del rito direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa.

NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO

(Terza edizione del Digesto Italiano)

diretto da

ANTONIO AZARA e ERNESTO EULA

con la collaborazione di oltre 600 Autori

Dodici volumi in-4° grande, ciascuno di circa 1200 pagine, su due colonne, elegantemente rilegati in piena tela con iscrizioni in oro.

È uscito il vol. 1, tomo 1°: A-AP, pagg XVI-816

Il tomo 2° (AQ-AZ) è di imminente pubblicazione,

I due tomi . . . . L. 12.000

Edizione U. T. E. T. - Torino

ponente e severo.

Più in basso, di fianco al pretorio, sedeva un giovane magro e bruno. Il suo tavolo era ingombro di scortoffie. Era il cancelliere. Fece l'appello dell'imputato e dei testimoni. Sulla panca della prima fila, rannicchiato alla sua estremità, vi era un giovane dalle orecchie a sventola, dall'aspetto risentito e poco intelligente: l'imputato. Sulle altre panche sedevano i quattro testimoni, tre donne e un uomo, e alcuni curiosi. Non vi era nè un usciere nè un ufficiale giudiziario, e le loro funzioni venivano svolte gentilmente da uno spettatore, il quale durante il processo, usciva nel corridoio per chiamare i testimoni a deporre.

Troppa vodca

Il giudice convocò davanti a sè i testimoni, ricordò loro con linguaggio appropriato che dovevano dire la verità e li invitò a firmare un verbale per convalidare il loro giuramento. Dopo di che i testimoni furono fatti uscire nel corridoio, e il giudice procedette all'interrogatorio dell'imputato. Costui, che si rigirava continuamente il berretto di panno chiaro tra le mani, era un tipo tutt'altro che loquace. Il giudice potè cavargli a fatica le parole di bocca.

Attraverso il penoso interrogatorio e le contestazioni del giudice, fu possibile ricostruire i fatti che avevano condotto il giovane dalle orecchie a sventola in tribunale. Senza una professione ben stabilita, costui si era sposato quattro anni addietro e viveva, insieme alla moglie, in coabitazione. I due coniugi avevano la loro stanza, ma i servizi erano in comune con gli altri inquilini. Una sera, il giovane tornò a casa ubriaco. Non era la prima volta che un fatto simile capitava, come risultò dal rapporto redatto dalla milizia (la polizia sovietica) e che il giudice lesse con la sua bella voce.

Il magistrato domandò all'uomo perchè bevesse tanto e così spesso. Rispose l'imputato che soffriva frequentemente di forti dolori alla testa, e che riusciva a trovare qualche sollievo nella vodca.

Dunque, quella sera il giovane era rincasato ubriaco. La moglie lo rimproverò acerbamente, e poi si chiuse nel bagno. Una vicina uscì nel corridoio e attraverso la porta del bagno intavolò una conversazione con lei. Le domandò se era vero che la fabbrica presso cui lavorava le avrebbe assegnato presto un appartamento.

La donna rispose di sì, che era vero e che la consegna del-

milizia, vi erano i reclami dei coabitanti, disturbati dalle scenate troppo frequenti. Il processo, quindi, doveva seguire il suo corso.

Visibilmente delusa, la donna si sedette sulla prima panca, ma all'altra estremità del posto occupato dal marito. Di tanto in tanto ella lanciava verso l'uomo delle occhiate nelle qauli brillava una luce di compassione.

Attenuanti

Terminata l'escussione dei testimoni, i quali descrissero la vita dei due coniugi in tutti i suoi particolari, il giudice si rivolse per l'ultima volta all'imputato. "Lei ha il diritto, gli disse, di difendersi. Desidera dire qualcosa?".

Il giovane scosse la testa in

fatto chiamare dal solito volenteroso spettatore. Il processo era durato meno di un'ora.

Il diavolo ci mise allora una grossa pulce all'orecchio e cioè che la nostra presenza nell'aula (essa non era sfuggita a nessuno, nè al collegio giudicante nè agli spettatori. D'altra parte a Mosca uno straniero non passa mai inosservato), avesse influito sulla severità dei giudici, e, quindi, sulla sorte dell'imputato. Era un sospetto vago e senza alcun fondamento concreto, ma per non aggiungere sulla nostra coscienza il peso di nuove inquietudini uscimmo dalla aula e dall'edificio, rinunciando al proposito di seguire gli altri processi che dovevano essere celebrati quello stesso giorno.

Bruno Romani

de « Il Messaggero »

Stato civile di trascrivere il matrimonio. L. M. propose allora reclamo e investì della questione la Corte d'appello, che però è giunta alla stessa conclusione del Tribunale.

La motivazione della sentenza afferma: « A norma delle vigenti disposizioni, non è da ritenersi ammissibile la trascrizione dei matrimoni canonici che non siano stati celebrati alla presenza del ministro del culto cattolico, quale quello fra la L. M. e il M. M. « coram solis testibus » a norma del canone 1908 p. I.

« Secondo l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929 numero 847, il matrimonio canonico che,

legge 27 maggio 1929, numero 810, dando al Concordato piena e intera esecuzione delle clausole di convenzione in norme astratte, in comandi diretti a tutti i cittadini, bensì si è limitata a formulare le regole di comandi di diritto interno, occorrenti perchè siano attuati gli impegni e realizzati i diritti sorti per lo Stato attraverso la convenzione.

« Dopo la legge numero 810 del 1929, è intervenuta quella matrimoniale numero 847 dello stesso anno, la quale, venendo incontro all'interprete nel compito di ricavare le regole di diritto interno necessarie per la attuazione, per quanto concerne lo Stato, della convenzione approvata e determinando essa medesima queste regole, ha detto l'ultima parola in proposito. Il suddito dell'ordinamento giuridico italiano non è tenuto quindi che ad accettare l'interpretazione data all'accordo dall'organo sovrano dell'ordinamento cui egli appartiene ».

E' stato pubblicato il 1° volume della

ENCICLOPEDIA FORENSE

diretta da Gaetano Azzariti - Ernesto Battaglini - Francesco Santoro Passarelli.

edita dalla Casa Editrice FRANCESCO VALLARDI di Milano

Tutto il diritto italiano vigente in 6 volumi in 8 elegantemente rilegati in tela.

L'opera sarà completa in due anni.

Un'opera di altissimo interesse scientifico e pratico; indispensabile per magistrati ed avvocati.

Richiedere informazioni e saggi in tutte le librerie e presso i rappresentanti della Casa Editrice Vallardi

Malgrado l'aumento del costo delle pubblicazioni, il numero de giornali aumenta. Dovreste avere gli occhi di Argo, l'orecchio di Dionigi, le braccia di Briareo per leggere tutto quello che vi riguarda.

Ma non preoccupatevi! C'è l'ufficio che legge per voi migliaia di giornali: è **L'eco della stampa,** Via Compagnoni 28, Milano. E' l'ufficio al quale vi potete rivolgere con completa fiducia.

rientra tra quelle prevedute dall'art. 185 n. 3 c.p.p., e non può essere sanata dalla acquiescenza del difensore di ufficio nominato successivamente « (V. Mass. Pen. 1958, col 19, n. 44).

In altra pronunzia, la stessa Cassazione dice che « Ove dal processo verbale del dibattimentot risulti che la contumacia è stata dichiarata — e tal dichiarazione non è soggetta a formule sacramentali — l'eventuale omissione della formale ordinanza di cui all'art. 498 capov. c.p.p. deve ritenersi sanata dal silenzio del difensore, nella specie, nominato d'Ufficio (V. Mass. Pen. 1958, col. 19, n. 45).

Come si nota, le due massime sono in stridente contraddizione tra loro perchè, pur relative a decisioni della medesima Sez. 11., sostengono, l'una che l'ordinanza dichiarativa della contumacia emanata prima della nomina di un difensore di ufficio all'imputato è nulla e che essa non può essere nemmeno sanata dalla acquiscenza del difensore d'ufficio nominato successivamente (vedi anche Cass. 5 febbraio 1957, Mass. Pen. 1957, Col. 142, n. 359), mentre l'altra che la dichiarazione di contumacia, anche non risultando con ordinanza formale nel processo verbale del dibattimento, deve ritenersi sanata dal silenzio del difensore d'ufficio.

Modestamente, io sono del parere che se la contumacia viene dichiarata senza formale ordinanza, l'eventuale omissione di tale formale ordinanza deve ritenersi sanata dal silenzio del difensore, anche se nominato d'Ufficio.

Luigi Brunetti

Imputata

di contravvenzione all'art. 4 Legge 23-12-1956 num. 1526. Accertata in Catanzaro il 14 gennaio 1958

Omissis

Condanna l'imputata a lire trentamila di ammenda e spese processuali. Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto sui giornali: « La Gazzetta del Sud » e « La Toga calabrese », nonchè all'albo pretorio della Camera di Commercio e del Comune di residenza.

Ordina la sospensione della pena e la non iscrizione.

Per estratto conforme.

Chiaravalle C. 20-5-58

Il Cancelliere Dirigente

Renato Corapi

COMITATO DI DIREZIONE avvocati: Pietro Caporale - Giuseppe Marini - Domenico Pittelli - Orlando Sapia - Enzo Zimatore.

Avv. DOMENICO PITTELLI

Direttore responsabile

Autorizzazione del Tribunale di Catanzaro 31-7-1952 - N. 16

GRAFICHE ABRAMO - *Catanzaro*

LA CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA

fondata nel 1861

DIREZIONE GENERALE E SEDE CENTRALE IN COSENZA

85 Filiali in Calabria e 12 in Lucania

AMMINISTRA CAPITALI PER CIRCA 30 MILIARDI

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

Autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, nonchè operazioni di credito agrario di miglioramento con concorso dello Stato nel pagamento degli interessi

Le Casse di Risparmio operano in tutta Italia con 2.500 sportelli ed amministrano oltre 1.500 miliardi di capitali.

Il semplice 'diletto, nelle servitù prediali

Nulla di nuovo e di peregrino, nell'affermare ciò che conosce ognuno che sia « intinto » (come dicevan gli Accademici del Secolo XVI) di *Jurisprudentia*. E cioè: che la servitù è un « diritto reale sulla cosa altrui (*res in re aliena*) in vantaggio di una determinata persona o di un determinato fondo (dominante) e consistente ne l'uso e nel godimento, vario a seconda dei casi, de la cosa serviente » (Gianturco — *Istituzioni* 59 - *Pag.* 119).

Ora, sul « *vario, a seconda dei casi* », si è disputato e chiacchierato a lungo: le solite inutili logomachie.

Su questo caso: il vantaggio del fondo dominante — nelle servitù *volontarie*, (costituite, naturalmente, con atto pubblico) può consistere in un semplice diletto e, se vogliamo, in un *semplice capriccio*.

Il Codice Napoleone, di cui tutti i Codici degli Stati Europei furon, e sono, copia, negli art. 559 e 561 disponeva circa le servitù: « La servitù prediale s'impone sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario ». Essa deriva dalla situazione dei luoghi e da le *convenzioni fra le parti*. E il nostro Codice Civile del 1865 ripeteva: « La servitù prediale è stabilita dalla legge, o dal *fatto dell'uomo* (art. 532). Ma, nel precedente articolo si parla di « *uso e utilità* »: *inde* le logomachie di cui è cenno sopra.

Se non che, ad evitarle una volta per sempre, il Codice Civile in vigore ha tagliato corto alle sottilissime chiacchiere, affermando questo principio chiaro, preciso e reciso:

« *La utilità* (cioè del famoso « *vantaggio* ») può consistere anche ne la *maggior comodità o amenità del fondo dominante* ».

Far commenti, vorrebbe dir portar i soliti vasi a Samo, e... rospi al Busento.

* * *

Ma, anche imperando il vecchio Codice, il « vantaggio » e « l'utilità » potevan ben consistere nel « diletto », nel « gusto » e, se vogliamo, nel « capriccio » di chi imponeva la servitù *convenzionali*. E' la stessa natura di dette servitù che dan saldo fondamento a questa affermazione. *Ubi partes consentiunt* — (e nei limiti del lécito —) contenti loro, contenti tutti. Le leggi non sono astrazioni teologiche o metafisiche: son niente altro che la vita, ne le sue manifestazioni, fra le quali quella economica. I Romani, che di tali manifestazioni ebbero — come in tutte le manifestazioni della vita civile, il senso positivo, logico e concreto, a proposito de la servitù *altius non tollendi* fissaron questo principio: « *Servitutes prospiciendi et ne prospectui officiatur ad amoenitatem ac voluptatem magis pertinent quam ad utilitatem* » (Pand. L. VIII): illustr. dal Muhlenbruch — Dectr. Pandettarum — S 282).

Il che, in lingua povera, vuol dire che: *utilità, amenità e voluttà... idem sonant!*

Il che è ora, come si è visto, sancito nel sopra citato art. 1028 del Codice Civile in vigore. Ma, circa l'art. 531 del Codice abrogato, il Ricci, che ne fu il più acuto interprete, commentava: « La servitù può imporsi a uno scopo di utilità qualsiasi o di *semplice diletto* » (Vol. II — Pag. 338).

Torno a dire: « *ubi partes consentiunt* ... » [illegible] che segue. E se la parte, sul cui fondo ha imposto la servitù e poi se ne pente e lui, o i suoi aventi causa, volessero insorgere contro di essa e immergersi in un certame giudiziario, arriverebbero con l'efficacia dei... soccorsi di Pisa!

* * *

Quanto contenuto nello scritto che precede, fu da me sostenuto, dinanzi alla Corte di Cassazione. La Corte Suprema, ritenendo molto esatto ciò che da me era stato sostenuto, ha infatti fissato questo principio:

« *l'utilità, che costituisce il contenuto della servitù può consistere, oltre che in un vantaggio strettamente economico, ben anche nella maggiore comodità, o amenità, del fondo dominante* ».

Corte di Cass. Sez. civ. II - Sent. n. 4636 — Dic. 1957. *Presid. S.E. [illegible]ieppa - Relat. Dott. Restaino*

Avv. Genaro Capalbo